Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 settembre 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 210 DEL 6 SETTEMBRE 1985:

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1985.

Disciplina del sistema di aiuto alla produzione di concentrato di pomodoro, pomodoro pelato intero e non intero ed altri prodotti ortofrutticoli, previsto dal regolamento CEE n. 516/77. Termini e condizioni di pagamento del prezzo minimo.

(4614)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 agosto 1985, n. **462**.

Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere alle esigenze finanziarie connesse al completamento delle opere per il risanamento igienico e di interesse turistico di cui alla legge 23 febbraio 1968, n. 124, è concesso alla regione Marche un contributo straordinario di lire 10 miliardi che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di 3 miliardi per l'anno 1985 e 7 miliardi per l'anno 1986.

Con l'anzidetta somma la regione provvede in via prioritaria, a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi per il completamento delle opere di consolidamento del centro abitato nonché agli altri interventi di propria competenza previsti nella legge 23 febbraio 1968, n. 124.

Un decimo della somma sopraindicata è riservato per gli impieghi di cui all'articolo 5, primo comma, lettere *b*) e *c*), della citata legge 23 febbraio 1968, n. 124. Per tali impieghi si osservano le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo 5.

Art. 2.

Per provvedere alle necessità di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto è autorizzata la spesa complessiva di lire 7 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 3 miliardi per l'anno 1987.

I lavori sono realizzati secondo un programma di interventi predisposto congiuntamente dai Ministeri dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali.

Fermi restando la preventiva approvazione, da parte della competente Soprintendenza, dei progetti di intervento sui beni sottoposti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e l'affidamento della direzione dei lavori, per l'esecuzione di tali progetti, ai funzionari tecnici della Soprintendenza stessa, per le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge 14 marzo 1968, n. 292.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 3 della legge 14 marzo 1968, n. 292, il Ministro dei lavori pubblici mette a disposizione della Soprintendenza che realizza i lavori le somme necessarie a valere sullo stanziamento di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

Per provvedere alle spese e ai contributi per il ripristino, consolidamento e restauro del patrimonio artistico e storico di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1968, n. 124, e degli edifici di cui alla lettera *a*), primo comma, dell'articolo 5 dello stessa legge, è autorizzata la complessiva spesa di lire 7 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1985 e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1986.

I lavori di ripristino, consolidamento e restauro di cui al precedente primo comma sono attuati in base ad un programma di intervento predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alla competente Soprintendenza nel termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di alienazione a titolo oneroso, prima che siano trascorsi dieci anni dalla concessione del contributo, del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo erogato.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 7 miliardi per il 1985, a lire 14 miliardi nell'anno 1986 e a lire 3 miliardi nell'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Traforo del Monte Croce Carnico ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Auronzo di Cadore, addì 22 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

La legge 23 febbraio 1968, n. 124, reca: « *Provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico* ».

Il testo dell'art. 5, commi primo, lettere *b*) e *c*), e secondo, della legge n. 124/1968 è il seguente:

« Sono eseguiti a carico dei privati i lavori relativi alle opere di:

(*Omissis*) (per il testo della lettera *a*) v. nelle note all'art. 3, comma primo):

b) riparazione, consolidamento e riattamento di edifici privati di interesse turistico;

c) riparazione, consolidamento e riattamento di edifici privati ».

« Per l'esecuzione dei lavori previsti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo sono concessi, rispettivamente, contributi del 50 per cento, del 40 per cento e, entro il limite di impegno di lire 20 milioni, contributi ventennali del 4 per cento sull'ammontare della spesa riconosciuta necessaria ».

Note all'art. 2, comma terzo:

— La legge 1° giugno 1939, n. 1089, reca: « *Tutela delle cose di interesse artistico e storico* ».

— La legge 14 marzo 1968, n. 292, reca: « *Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico* ».

Nota all'art. 2, comma quarto:

Il testo dell'art. 3 della legge n. 292/1968 (per l'argomento della legge v. nella nota precedente) è il seguente:

« Art. 3. — Saranno di regola eseguiti dal Ministero della pubblica istruzione, che in tal caso assumerà la relativa spesa, i lavori o la parte dei lavori previsti nella lettera *a*) del precedente art. 1, qualora rivestano un prevalente carattere tecnico-artistico o, sotto tale profilo, richiedano interventi tecnici specializzati o, nella progettazione o nell'esecuzione, particolari cautele ».

Note all'art. 3, comma primo:

Il testo dell'art. 2, lettera *b*), della legge n. 124/1968 (per l'argomento della legge v. nella nota all'art. 1) è il seguente:

« Sono eseguiti a carico dello Stato:

(*Omissis*).

b) il consolidamento ed il restauro del Palazzo Ducale e di altri immobili, di proprietà demaniale o di enti pubblici e morali, aventi carattere artistico e storico; ».

Il testo dell'art. 5, primo comma, lettera *a*), della legge 124/1968 (per l'argomento della legge v. nella nota all'art. 1) è il seguente:

« Sono eseguiti a carico dei privati i lavori relativi alle opere di:

a) riparazione, consolidamento e ripristino di edifici privati aventi interesse artistico e storico; ».

(Per il testo delle lettere *b*) e *c*) v. nella nota all'art. 1).

Il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente: « *Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio* » è il seguente:

« Art. 11. (*Legge finanziaria*). — Al fine di adeguare le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici che si ricollegano alla finanza statale, agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale e il bilancio annuale, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, un disegno di « legge finanziaria » con la quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti che si ricollegano alla finanza statale.

La legge finanziaria indica il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Tale ammontare concorre, con le entrate, a determinare le disponibilità per la copertura di tutte le spese da iscrivere nel bilancio annuale.

La legge finanziaria provvede a tradurre in atto la manovra di bilancio per le entrate e le spese che si intende perseguire, in coerenza con quanto previsto dal precedente art. 4 ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 935):

Presentato dal sen. Bo e altri il 20 settembre 1984.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede referente, il 14 novembre 1984, con pareri delle commissioni 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 16 aprile 1985.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 23 aprile 1985.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 22 maggio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2922):

Assegnato alla IX commissione (Lavori pubblici), in sede legislativa, il 13 giugno 1985, con pareri delle commissioni II, V, VI, VIII e XIV.

Esaminato dalla IX commissione il 1° agosto 1985 e approvato il 2 agosto 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 1985.

Deroghe al divieto di assunzione per il personale degli enti pubblici previsto dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);

Considerato che il nono comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa autorizzare deroghe al blocco delle assunzioni in occasione dell'esame da parte del Consiglio stesso del disegno di legge di assestamento del bilancio;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Viste le richieste pervenute da vari enti pubblici con le quali sono state rappresentate la necessità e l'indispensabilità della utilizzazione di personale al fine di fronteggiare imprescindibili esigenze funzionali manifestatesi nei settori di competenza di quelle amministrazioni;

Considerato che tali richieste sono state condivise e sostenute da organi dello Stato;

Ritenuto che sussistono nei casi prospettati la necessità e la indispensabilità della utilizzazione e che per gli stessi soccorre la disposizione di cui al richiamato nono comma dell'art. 7 della legge finanziaria per il 1985;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1985 in occasione dell'esame da parte del Consiglio stesso del disegno di legge di assestamento del bilancio;

Decreta:

Art. 1.

L'Automobile club d'Italia è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, personale straordinario, per complessive trentanovemila giornate lavorative, per le esigenze degli uffici del P.R.A. E' autorizzato altresì ad assumere cinquanta idonei del concorso per archivisti dattilografi la cui graduatoria scade il 27 ottobre 1985.

Art. 2.

L'Automobile club di Arezzo è autorizzato ad assumere un commesso vincitore del concorso le cui procedure sono in fase di completamento.

Art. 3.

L'Automobile club di Avellino è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, quattro commessi e due archivisti per complessive 320 giornate lavorative.

Art. 4.

L'Automobile club di Benevento è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, due archivisti per 90 giorni ed un commesso per 30 giorni.

Art. 5.

L'Automobile club di Bergamo è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, personale straordinario per complessive 1.746 giornate lavorative in aggiunta a quello utilizzato nell'anno 1984.

Art. 6.

L'Automobile club di Brescia è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, venticinque archivisti dattilografi per tre mesi per complessive 2.250 giornate lavorative.

Art. 7.

L'Automobile club di Campobasso è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, un archivista per 52 giornate lavorative.

Art. 8.

L'Automobile club di Chieti è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tre archivisti per due turni trimestrali.

Art. 9.

L'Automobile club di Como è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, quattro archivisti, ciascuno per tre mesi, per complessive 360 giornate lavorative.

Art. 10.

L'Automobile club di Cremona è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sette archivisti per complessive 625 giornate lavorative in aggiunta al personale straordinario utilizzato nel 1984.

Art. 11.

L'Automobile club di Frosinone è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, cinque archivisti per complessive 900 giornate lavorative.

Art. 12.

L'Automobile club di Grosseto è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, due archivisti per complessive 136 giornate lavorative.

Art. 13.

L'Automobile club di Gorizia è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tre archivisti per complessive 75 giornate lavorative.

Art. 14.

L'Automobile club di L'Aquila è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tre archivisti per complessive 600 giornate lavorative.

Art. 15.

L'Automobile club di Livorno è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tre archivisti per tre mesi.

Art. 16.

L'Automobile club di Massa Carrara è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, personale straordinario con qualifica di archivista per complessive 700 giornate lavorative. E' autorizzato altresì ad assumere un collaboratore ed un commesso vincitori dei concorsi in espletamento.

Art. 17.

L'Automobile club di Messina è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, cinque archivisti per complessive 200 giornate lavorative.

Art. 18.

L'Automobile club di Napoli è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, personale straordinario con qualifica di assistente per 450 giornate lavorative e con qualifica di archivista per 450 giornate lavorative.

Art. 19.

L'Automobile club di Oristano è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, un archivista per 90 giornate lavorative.

Art. 20.

L'Automobile club di Palermo è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tre archivisti e quattro agenti tecnici per complessive 630 giornate lavorative.

Art. 21.

L'Automobile club di Parma è autorizzato ad assumere due archivisti e un commesso utilizzando le graduatorie, valide fino al 31 dicembre 1985, di concorsi espletati.

Art. 22.

L'Automobile club di Reggio Emilia è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, otto archivisti per complessive 1.248 giornate lavorative.

Art. 23.

L'Automobile club di Rimini è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, due archivisti per complessive 180 giornate lavorative.

Art. 24.

L'Automobile club di Sassari è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, diciassette archivisti e otto commessi per complessive 1.950 giornate lavorative.

Art. 25.

L'Automobile club di Savona è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, cinque archivisti per complessive 460 giornate lavorative.

Art. 26.

L'Automobile club di Torino è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, personale straordinario per complessive 300 giornate lavorative.

Art. 27.

L'Automobile club di Trento è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, personale straordinario con qualifica di commesso per complessive 100 giornate lavorative in aggiunta a quello utilizzato nel 1984.

Art. 28.

L'Automobile club di Treviso è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, personale straordinario per complessive 900 giornate lavorative in aggiunta a quello utilizzato nel 1984.

Art. 29.

L'Automobile club di Trieste è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sei archivisti per complessive 540 giornate lavorative.

Art. 30.

L'Automobile club Valle d'Aosta è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tre archivisti per complessive 198 giornate lavorative e un commesso per complessive 52 giornate lavorative.

Art. 31.

L'Automobile club di Varese è autorizzato, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, ad assumere per complessive 1.000 giornate lavorative personale straordinario con qualifica di archivista o agente tecnico.

Art. 32.

L'Automobile club di Vigevano è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, personale straordinario con qualifica di archivista per complessive 78 giornate lavorative.

Art. 33.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino è autorizzata ad assumere dodici impiegati esecutivi per complessive 1.080 giornate lavorative.

Art. 34.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno è autorizzata ad assumere sette impiegati esecutivi, ciascuno per 90 giorni.

Art. 35.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia è autorizzata ad assumere personale con qualifica di inserviente per complessive 720 giornate lavorative.

Art. 36.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara è autorizzata ad assumere cinque unità di personale per complessive 750 giornate lavorative.

Art. 37.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze è autorizzata ad assumere trentatre impiegati esecutivi, ciascuno per tre mesi, per complessive 2.970 giornate lavorative.

Art. 38.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad assumere quattro impiegati esecutivi per complessive 360 giornate lavorative.

Art. 39.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila è autorizzata ad assumere otto impiegati di concetto per complessive 720 giornate lavorative e sette impiegati esecutivi per complessive 630 giornate lavorative.

Art. 40.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce è autorizzata ad assumere trentacinque impiegati esecutivi per complessive 3.158 giornate lavorative.

Art. 41.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli è autorizzata ad assumere dodici terminalisti e otto dattilografi per complessive 1.650 giornate lavorative.

Art. 42.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara è autorizzata ad assumere sei impiegati esecutivi, ciascuno per tre mesi, per complessive 540 giornate lavorative.

Art. 43.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro è autorizzata ad assumere due impiegati di concetto, quattro impiegati esecutivi e un agente tecnico, per complessive 2.520 giornate lavorative.

Art. 44.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia è autorizzata ad assumere un impiegato esecutivo per 120 giornate lavorative in sei mesi.

Art. 45.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro e Urbino è autorizzata ad assumere nel corrente anno 1985 due assistenti contabili e un assistente tecnico, previo espletamento concorso. E' autorizzata altresì ad assumere sette impiegati esecutivi e un impiegato di concetto, ciascuno per 90 giorni.

Art. 46.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena è autorizzata ad assumere impiegati esecutivi per complessive 720 giornate lavorative.

Art. 47.

La Cassa conguaglio gas di petrolio liquefatto è autorizzata ad assumere un usciere-commesso.

Art. 48.

La Cassa conguaglio per il settore elettrico è autorizzata ad assumere due uscieri-fattorini ed una stenodattilografa.

Art. 49.

La Cassa conguaglio zucchero è autorizzata ad assumere cinque unità di personale, di cui una di prima categoria, tre di seconda categoria e una di terza categoria.

Art. 50.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata ad assumere quarantacinque unità di personale vincitrici di concorso e otto unità di personale trimestrale.

Art. 51.

La Cassa marittima meridionale è autorizzata ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, diciotto assistenti, quattro archivisti, cinque commessi, quattordici operatori tecnici e due agenti tecnici, per complessive 7.740 giornate lavorative.

Art. 52.

La Cassa marittima tirrena è autorizzata ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, cinque assistenti per due turni trimestrali.

Art. 53.

La Cassa nazionale del notariato è autorizzata ad assumere un geometra e quattro ragionieri vincitori di concorsi esperiti. E' autorizzata altresì ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, quattro archivisti per un trimestre.

Art. 54.

La Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata ad assumere un assistente amministrativo, utilizzando la graduatoria del concorso approvata il 17 dicembre 1983.

Art. 55.

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti è autorizzata ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sei archivisti per un trimestre.

Art. 56.

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza geometri è autorizzata ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, quindici archivisti per complessive 1.350 giornate lavorative.

Art. 57.

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali è autorizzata ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dieci archivisti e due commessi per un trimestre.

Art. 58.

Il Centro sperimentale di cinematografia è autorizzato ad assumere un collaboratore tecnico e un collaboratore amministrativo, vincitori di concorsi. E' autorizzato altresì ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tre assistenti amministrativi, sei archivisti, cinque commessi, sette operatori tecnici, nove agenti tecnici, ciascuno per 90 giorni.

Art. 59.

Il Comitato olimpico nazionale italiano è autorizzato ad assumere presso le Federazioni sportive nazionali centosettantatre unità di personale così distinte: tre medici sportivi, un tecnico di laboratorio, quindici giornalisti, trentanove tecnici per elaborazione dati, quarantotto addetti tecnici, sei addetti alle relazioni internazionali, tre addetti al controllo apparecchiature sportive, cinquantacinque impiegati esecutivi, tre psicologi.

Art. 60.

La Commissione nazionale per le società e la borsa è autorizzata ad assumere quindici esperti.

Art. 61.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato ad assumere sette unità di personale di ricerca altamente qualificato, anche di cittadinanza straniera, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 62.

Il Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste è autorizzato ad assumere a tempo determinato il direttore generale, nonché per 90 giorni ciascuno due coadiutori ed un ausiliario.

Art. 63.

La Croce rossa italiana è autorizzata ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per 90 giorni ciascuno, venti assistenti tecnici, cento operatori tecnici e ottanta agenti tecnici.

Art. 64.

L'ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare, è autorizzato ad assumere centotrentaquattro laureati, cinquantadue diplomati e ventuno non diplomati.

Art. 65.

L'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per un trimestre, un archivista, due operatori tecnici e tre agenti tecnici.

Art. 66.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema è autorizzato ad assumere tre dirigenti, quattro impiegati di settimo livello, tre impiegati di quinto livello, due impiegati di quarto livello e un fattorino.

Art. 67.

L'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo è autorizzato ad assumere un ingegnere e tre coadiutori.

Art. 68.

L'Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per un trimestre, un collaboratore, tre assistenti tecnici, due assistenti amministrativi, quarantaquattro operatori tecnici e venticinque agenti tecnici.

Art. 69.

L'Ente autonomo Teatro comunale dell'opera di Genova è autorizzato ad assumere, purché entro i limiti del contingente del personale in servizio al 31 ottobre 1973 ai sensi dell'art. 8 della legge 27 novembre 1973, n. 811, e successive modifiche ed integrazioni: quattordici professori d'orchestra per dieci mesi, quattro artisti del coro per dieci mesi, trentasette operai teatrali per undici mesi, ventitre impiegati per undici mesi, due maestri collaboratori per otto mesi, diciassette tersicorei per sei mesi, sette addetti ai servizi per undici mesi.

Art. 70.

L'Ente autonomo Teatro Massimo è autorizzato ad assumere, purché entro i limiti del contingente del personale in servizio al 31 ottobre 1973 ai sensi dell'art. 8 della legge 27 novembre 1973, n. 811, e successive modifiche e integrazioni: quattro impiegati amministrativi, tre impiegati tecnici, dieci operai tecnici, otto sarti, otto artisti del coro, quarantaquattro professori d'orchestra, trentanove operai tecnici, sei maestri sostituti, sei impiegati amministrativi, sei artisti del coro, otto tersicorei.

Art. 71.

L'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per due turni trimestrali quattro archivisti. E' autorizzato, altresì ad assumere venticinque unità di personale con qualifica di portiere e pulitore per le esigenze degli stabili di proprietà dell'Ente.

Art. 72.

L'Ente nazionale di assistenza magistrale è autorizzato ad assumere, per le esigenze della Casa di soggiorno di Silvi Marina, il seguente personale stagionale: due addetti all'amministrazione, un economo, una cuoca, una vice-cuoca, una guardarobiera, venticinque cameriere.

Art. 73.

L'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici è autorizzato ad assumere due assistenti, un archivista e un commesso, vincitori di concorsi in espletamento.

Art. 74.

L'Ente nazionale per il cavallo italiano è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per un trimestre due archivisti.

Art. 75.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per un trimestre due archivisti.

Art. 76.

L'Ente nazionale italiano per il turismo è autorizzato ad assumere sei unità di personale di cittadinanza straniera, con mansioni di supporto alla carriera esecutiva, da assegnare alle delegazioni di Chicago, Dusseldorf, New York, Tokio, Vienna e Zurigo. E' autorizzato altresì ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, due assistenti per un trimestre e tre dattilografe per due turni trimestrali.

Art. 77.

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, cinque archivisti, ciascuno per 90 giornate lavorative.

Art. 78.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per due turni trimestrali, dieci elementi di categoria di concetto, sessantacinque elementi di categoria esecutiva e quarantacinque elementi per mansioni ausiliarie.

Art. 79.

L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per un trimestre quattro archivisti. E' autorizzato altresì ad assumere sei portieri per le necessità di custodia e di pulizia degli stabili di proprietà dell'Ente.

Art. 80.

L'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per un trimestre, cinque archivisti e tre commessi.

Art. 81.

L'Ente parco nazionale Gran Paradiso è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per un trimestre, quattro operatori turistici e quattro impiegati d'ordine.

Art. 82.

L'Ente per le scuole materne della Sardegna è autorizzato ad assumere, per complessive 7.200 giornate lavorative, quaranta assistenti tecnici e venti agenti tecnici.

Art. 83.

La Federazione ordini farmacisti italiani è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato tre collaboratori.

Art. 84.

La Fiera di Messina è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato un addetto al servizio archivio e protocollo. E' autorizzata altresì ad assumere per un trimestre tre unità di personale.

Art. 85.

L'Istituto italiano per il medio ed estremo oriente è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per un trimestre un commesso. E' autorizzata altresì ad assumere un archivista dattilografo vincitore di concorso.

Art. 86.

L'Istituto italo-africano è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, un archivista ed un commesso per due turni trimestrali.

Art. 87.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per due turni trimestrali, duecentottanta archivisti e cento commessi.

Art. 88.

L'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dieci istruttori, trentasei operatori tecnici, nove agenti tecnici, tre infermieri, per le esigenze dell'anno scolastico 1985-86; è autorizzato altresì ad assumere, per due turni trimestrali, ventinove archivisti dattilografi e otto commessi.

Art. 89.

L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina è autorizzato ad assumere un collaboratore amministrativo vincitore di concorso ed un custode con contratto di portierato.

Art. 90.

L'Istituto nazionale delle conserve alimentari è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, due assistenti tecnici e due archivisti, per complessive 312 giornate lavorative. E' autorizzato altresì ad assumere un assistente tecnico vincitore di concorso.

Art. 91.

L'Istituto nazionale economia agraria è autorizzato ad assumere un collaboratore amministrativo, due archivisti dattilografi, un agente tecnico ed un commesso, vincitori di concorsi. E' autorizzato altresì ad assumere, per un trimestre, un commesso, un centralinista e due stenodattilografi.

Art. 92.

L'Istituto nazionale della nutrizione è autorizzato ad assumere il seguente personale vincitore di concorso. sei collaboratori tecnico-professionali, cinque assistenti tecnico-professionali, un operatore tecnico-professionale, un agente tecnico-professionale, un collaboratore amministrativo, due assistenti amministrativi ed un archivista dattilografo. E' autorizzato altresì ad assumere sette unità di personale trimestrale.

Art. 93.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad assumere i vincitori dei concorsi a trecentottanta posti di sanitari, a quattro posti di ingegneri civili od architetti, a dieci posti di geometra, a cento posti di infermiere e a ventitre posti di legale, nonché gli idonei dei concorsi sopra indicati.

Art. 94.

L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, due assistenti e quattro archivisti per due turni trimestrali.

Art. 95.

L'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura è autorizzato ad assumere sei collaboratori tecnico-professionali, tre assistenti tecnico-professionali e tre operatori tecnico-professionali.

Art. 96.

L'Istituto sperimentale agronomico è autorizzato ad assumere manodopera agricola stagionale per 797 giornate lavorative, nonché otto impiegati tecnici e tre amministrativi per due turni trimestrali.

Art. 97.

L'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura è autorizzato ad assumere quattro operai agricoli a tempo indeterminato, operai agricoli a tempo determinato per complessive 2.300 giornate lavorative, nonché due impiegati amministrativi per un trimestre.

Art. 98.

L'Istituto sperimentale per l'enologia è autorizzato ad assumere manodopera agricola stagionale per 1.020 giornate lavorative ed un impiegato amministrativo per due turni trimestrali.

Art. 99.

L'Istituto sperimentale per la floricoltura è autorizzato ad assumere manodopera agricola stagionale per 1.024 giornate lavorative.

Art. 100.

L'Istituto sperimentale per la cerealicoltura è autorizzato ad assumere manodopera agricola stagionale per complessive 2.412 giornate lavorative, diciannove impiegati tecnici e cinque impiegati amministrativi per due turni trimestrali.

Art. 101.

L'Istituto sperimentale per le colture foraggere è autorizzato ad assumere otto operai agricoli avventizi per complessive 1.000 giornate lavorative.

Art. 102.

L'Istituto sperimentale per le colture industriali è autorizzato ad assumere manodopera agricola stagionale per complessive 5.913 giornate lavorative.

Art. 103.

L'Istituto sperimentale per la frutticoltura è autorizzato ad assumere manodopera agricola stagionale per complessive 2.820 giornate lavorative, nonché quattro impiegati tecnici ed un impiegato amministrativo per due turni trimestrali.

Art. 104.

L'Istituto sperimentale lattiero-caseario è autorizzato ad assumere quattro impiegati tecnici e due impiegati amministrativi per due turni trimestrali nonché manodopera agricola stagionale per complessive 360 giornate lavorative.

Art. 105.

L'Istituto sperimentale per l'olivicoltura è autorizzato ad assumere un operaio agricolo per 550 giornate lavorative.

Art. 106.

L'Istituto sperimentale per l orticoltura è autorizzato ad assumere manodopera agricola stagionale per complessive 600 giornate lavorative.

Art. 107.

L'Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola è autorizzato ad assumere un operaio specializzato a tempo indeterminato e manodopera agricola stagionale per 720 giornate lavorative, nonché un impiegato tecnico ed un impiegato amministrativo per due turni trimestrali.

Art. 108.

L'Istituto sperimentale per la patologia vegetale è autorizzato ad assumere quattro operai agricoli a tempo determinato, manodopera agricola stagionale per 871 giornate lavorative ed un impiegato amministrativo esecutivo per due turni trimestrali.

Art. 109.

L'Istituto sperimentale per la silvicoltura è autorizzato ad assumere manodopera agricola stagionale per 1.290 giornate lavorative e tre impiegati tecnici per due turni trimestrali.

Art. 110.

L'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo è autorizzato ad assumere manodopera agricola stagionale per 250 giornate lavorative e sei impiegati tecnici per due turni trimestrali.

Art. 111.

L'Istituto sperimentale per il tabacco è autorizzato ad assumere manodopera agricola stagionale per 500 giornate lavorative e tre impiegati tecnici per due turni trimestrali.

Art. 112.

L'Istituto sperimentale per la viticoltura è autorizzato ad assumere un perito agrario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, ed un custode con contratto di portierato; manodopera agricola stagionale per 1.573 giornate lavorative; un impiegato tecnico per due turni trimestrali.

Art. 113.

L'Istituto sperimentale per la zoologia agraria è autorizzato ad assumere manodopera agricola per 1.595 giornate lavorative.

Art. 114.

L'Istituto sperimentale per la zootecnia è autorizzato ad assumere due operai agricoli a tempo indeterminato; manodopera agricola stagionale per 1.980 giornate lavorative; due impiegati tecnici e tre impiegati amministrativi per due turni trimestrali.

Art. 115.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo è autorizzato ad assumere un dirigente, quattordici vice capo ufficio, tre ragionieri, tre programmatori-operatori e sei impiegati di seconda categoria.

Art. 116.

L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per un trimestre, quattro archivisti, un operatore tecnico-professionale ed un agente tecnico-professionale.

Art. 117.

L'Istituzione dei concerti e del teatro lirico « G. Pierluigi da Palestrina » di Cagliari è autorizzata ad assumere, purché entro i limiti del contingente del personale in servizio al 31 ottobre 1973 ai sensi dell'art. 8 della legge 27 novembre 1973, n. 811, e successive modifiche ed integrazioni: trenta professori d'orchestra, sei maestri collaboratori, trentacinque operai addetti al palcoscenico, cinque impiegati addetti alla produzione e quattordici artisti del coro.

Art. 118.

Il Jockey club italiano è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per un trimestre, due assistenti e sei archivisti.

Art. 119.

Il Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » è autorizzato ad assumere un collaboratore tecnico conservatore ed un assistente tecnico geometra, vincitori di concorsi.

Art. 120.

L'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste è autorizzato ad assumere cinquanta unità di personale con contratto di diritto privato ed un collaboratore amministrativo vincitore di concorso.

Art. 121.

Il Registro aeronautico italiano è autorizzato ad assumere due ingegneri vincitori di concorso, nonché tre ingegneri ed un operatore tecnico risultati idonei di concorsi le cui graduatorie sono tuttora valide.

Art. 122.

Il Servizio per i contributi agricoli unificati è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per un trimestre, quattrocentocinquantacinque archivisti.

Art. 123.

La Società degli steeple-chases d'Italia è autorizzata ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, due unità di personale per un trimestre.

Art. 124.

La Stazione sperimentale per i combustibili è autorizzata ad assumere quattro sperimentatori, sette esecutivi tecnici ed un operaio.

Art. 125.

La Stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi è autorizzata ad assumere un segretario, un esecutivo amministrativo ed un ausiliario.

Art. 126.

L'Ente triennale di Milano è autorizzato ad assumere ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, due archivisti dattilografi per due turni trimestrali.

Art. 127.

L'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine è autorizzata ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nove archivisti dattilografi, due assistenti, un commesso e tre operatori tecnici. E' autorizzata altresì ad assumere quattro archivisti dattilografi, un assistente, ventiquattro operatori tecnici e due assistenti tecnici, tutti vincitori di concorsi.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1985

Il Presidente del Consiglio
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1985
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 152

(4745)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 luglio 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Sima e la S.r.l. R.C.D., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 18 dicembre 1981 e 26 febbraio 1982, con i quali sono poste in amministrazione straordinaria rispettivamente la S.p.a. Sima e la S.r.l. R.C.D., ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto l'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di fissare un termine unico per la continuazione dell'esercizio di tutte le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, purché la durata complessiva non risulti superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento di apertura dell'amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza del commissario in data 10 giugno 1985 volta ad ottenere la fissazione al 31 dicembre 1985 del termine unico di cui sopra, nei confronti della S.p.a. Sima e S.r.l. R.C.D. per le quali si ritiene opportuna la prosecuzione dell'esercizio;

Visto il parere espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di concedere il termine unico di scadenza richiesto;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 10 luglio 1985.

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per la S.p.a. Sima e la S.r.l. R.C.D., è prorogata fino al 31 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4761)

DECRETO 1° agosto 1985.
Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Estigas città.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 aprile 1980, 15 luglio 1980 e 28 febbraio 1981 con i quali sono poste in amministrazione straordinaria rispettivamente le S.p.a. Liquigas, Liquigas italiana ed Estigas città, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visti i propri decreti 29 giugno 1983 e 27 dicembre 1984 con i quali sono stati resi esecutivi, su conforme parere del CIPI, il programma e la successiva variazione predisposti per la S.p.a. Estigas città dal commissario, dott. Enrico Baldazzi, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95/1979;

Vista l'istanza 2 aprile 1985 con la quale il commissario dott. Enrico Baldazzi, ravvisando, in seguito allo avvenuto pagamento transattivo dei creditori pregressi con parziale surroga nei diritti di questi della società controllante Liquigas S.p.a., ed al rientro nei termini di un mutuo ipotecario concesso dall'istituto finanziatore, la possibilità di riportare *in bonis* la Estigas città S.p.a., aumentandone previamente di L. 2.200.000.000 il capitale, mediante conferimento di parte del credito vantato dalle società controllanti Liquigas S.p.a. e Liquigas italiana S.p.a., chiede l'autorizzazione a procedere in tal senso;

Visto il parere favorevole espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della citata legge n. 95/1979;

Considerato che la valorizzazione delle attività aziendali conseguente al ritorno *in bonis* della Estigas città, risulterebbe vantaggiosa per i creditori delle società controllanti Liquigas S.p.a. e Liquigas italiana S.p.a.;

Ritenuto che, in considerazione dell'avvenuta realizzazione del programma, debba disporsi la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Estigas città S.p.a., aperta con il decreto interministeriale sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

Il commissario dott. Enrico Baldazzi è autorizzato a procedere all'aumento del capitale della Estigas città S.p.a. mediante conferimento del credito della Liquigas S.p.a. e della Liquigas italiana S.p.a. per un importo di L. 2.200.000.000.

Art. 2.

E' disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Estigas città, con sede in Milano, di cui alle premesse.

Art. 3.

L'esecuzione degli adempimenti connessi alla chiusura della procedura sarà curata dal dott. Enrico Baldazzi e le spese relative saranno a carico della S.p.a. Estigas città.

Roma, addì 1° agosto 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4758)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 agosto 1985.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Il Giardino », in Faenza, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 11 aprile 1985 con cui il tribunale di Ravenna ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Il Giardino », con sede in Faenza (Ravenna);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2450 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Il Giardino », con sede in Faenza (Ravenna), costituita per rogito notaio dott. De Pasquale Giovanni in data 18 aprile 1978 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

Papa avv. Gianfranco, nato a Ravenna il 26 giugno 1940, residente a Ravenna in via Pasquale Morganti, 2;

Ranuzzi dott. Vittorio, nato a Bologna il 9 ottobre 1936, residente a Roma in via Paola, 38;

Leuzzi avv. Riccardo, nato il 6 agosto 1942, residente a Nardò (Lecce) in via XX Settembre, 32,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4810)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1985, registro n. 23 Difesa, foglio n. 29, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Del Carpio Vero, nato il 23 gennaio 1911 a La Spezia. — Valoroso comandante partigiano, animato da profonda fede negli ideali di libertà e fiero oppositore di qualunque forza d'oppressione subito dopo l'armistizio aderiva con entusiasmo alla Resistenza ligure prodigandosi con tutti i mezzi per organizzare ed armare formazioni clandestine nella zona. Ideatore di rischiose azioni partecipava attivamente alla lotta armata distinguendosi per ardore e tenacia soprattutto nella difesa del Monte Picchiara, dove dopo ore di duro combattimento riusciva a respingere gli assalti nemici e a proteggere il ripiegamento dei propri uomini. La brigata « Picchiara » da lui costituita e comandata in seguito scriveva fulgide pagine di eroismo. — Zona Liguria, aprile-settembre 1944.

Croce

Osetta Mario, nato il 21 dicembre 1926 a Venezia. — Fervente patriota, dotato di entusiastico spirito combattivo, entrava nella Resistenza nel novembre 1944 dimostrando in numerose circostanze abnegazione e coraggio. Nel corso di duri combattimenti per la liberazione di Venezia si distingueva per perizia e temerarietà, partecipando volontariamente alle azioni più rischiose. — Venezia, novembre 1944-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1985, registro n. 23 Difesa, foglio n. 31, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Croci

Fantone-Julio Bruna, nata il 5 luglio 1925 a Luserna San Giovanni. — Giovane e fervente patriota, dava prova di grande attaccamento alla causa della libertà portando a termine, con rara perizia ed ardimento, numerosi e rischiosi compiti nel corso di sette lunghi mesi di intensa attività partigiana in collaborazione anche con una missione militare alleata. — Zona Piemonte, 9 settembre 1944-30 aprile 1945.

Garretti Salvino, nato il 22 dicembre 1917 a Suna - Verbania. — Ufficiale in servizio permanente effettivo, aderiva al movimento della Resistenza prodigandosi nell'organizzazione e nella realizzazione di molteplici azioni di guerra. Con pochi uomini e mezzi inadeguati attaccava la polveriera di Quargnento, nei pressi di Alessandria, riuscendo a conquistare l'intero presidio e a sequestrare armi, munizioni e materiale esplosivo. — Quargnento, 15 luglio 1944-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1985, registro n. 23 Difesa, foglio n. 28, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Croci

Fornasier Ernesto, nato il 17 marzo 1920 a Possagno. — Valoroso patriota, pur menomato del braccio destro in seguito a ferite riportate sul fronte africano, entrava immediatamente nel movimento clandestino della Resistenza dimostrando ben presto coraggio e sprezzo del pericolo. Il 28 aprile 1945, nel corso di una missione di ricognizione in località « Cioppe », alla testa di pochi ardimentosi attaccava di sorpresa un autocarro nemico carico di uomini e materiali. Dopo ore di duri combattimenti e benché ferito gravemente al collo rifiutava ogni soccorso e continuava la lotta fino alla completa resa dell'avversario. — Cioppe, 28 aprile 1945.

Madoi Giovanni, nato il 19 dicembre 1914 a S. Pancrazio Parmense. — Valoroso comandante partigiano di provata fede antifascista e fiero assertore dei principi di libertà sapeva infondere nella propria formazione ordine, disciplina e senso del dovere. Durante una rischiosa missione intesa a controllare un tratto di strada tra Monte Penna e Cisa di vitale importanza per il rifornimento di munizioni alle unità partigiane veniva improvvisamente accerchiato da preponderanti forze nemiche. Senza un attimo di esitazione affrontava l'oppressore e dopo ore di aspra lotta con abile stratagemma riusciva a rompere l'accerchiamento permettendo ai suoi uomini di ritirarsi su posizioni più favorevoli. — Appennino Parmense, 15 febbraio 1944-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1985, registro n. 23 Difesa, foglio n. 30, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Nannetti Nerio, nato il 21 dicembre 1910 a Calderara di Reno. — Fedele ad un impegno ideale per il quale già in gioventù aveva pagato di persona, non esitava a prendere parte attivissima alla Resistenza nella leggendaria 7ª GAP di cui fu uno degli animatori più prestigiosi. Ferito e catturato nel corso di una delle tante audaci azioni gappiste di cui fu ideatore e protagonista, sopportò stoicamente quattro mesi di prigionia. Liberato dai suoi stessi partigiani riprese il suo posto di comandante e di combattente con l'entusiasmo e il coraggio di sempre. In una azione isolata, che confermò ancora una volta la sua risolutezza ed il suo indomito spirito, cadeva colpito a morte, sugellando una vita interamente dedicata alla lotta per la libertà. — D'Anzola dell'Emilia, 1° ottobre 1943-3 ottobre 1944.

Medaglia di bronzo

De Vito Domenico, nato il 20 gennaio 1921 ad Avellino. — Giovane carabiniere di stanza a Patrica assicurava il servizio di informazioni e di collegamento con i partigiani, fornendo notizie minuziose su qualsiasi movimento nemico. Prendeva parte, inoltre, ad importanti azioni di sabotaggio nella zona. Il 29 maggio del 1944, ordinatogli dal comandante della compagnia tedesca di guidare pattuglie che da Patrica si dirigevano verso Supino, rifiutava con fermezza di collaborare con il nemico invasore. Ritenuto colpevole di tradimento, veniva condannato a morte e fucilato il giorno dopo. Esempio generoso di sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Patrica, 30 maggio 1944.

(4625)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Ravenna ad esercitare alcune succursali del magazzino generale sito in Ravenna.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1985 il Consorzio agrario provinciale di Ravenna, in Ravenna, via Mazzini n. 49, è stato autorizzato ad esercitare succursali per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate rispettivamente in S. Stefano, Mezzano e Voltana di Lugo, provincia di Ravenna.

(4824)

MINISTERO DEL TESORO

N. 169

Corso dei cambi del 30 agosto 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1867,90	1867,90	1867,90	1867,90	1867,50	1867,90	1867,90	1867,90	1867,90	1867,90
Marco germanico . . .	671,57	671,57	671,75	671,57	671,50	671,60	671,65	671,57	671,57	671,56
Franco francese	219,78	219,78	219,65	219,78	219,75	219,80	219,90	219,78	219,78	219,78
Fiorino olandese	596,78	596,78	596,50	596,78	596,75	596,75	596,80	596,78	596,78	596,78
Franco belga .	33,163	33,163	33,15	33,163	33,15	33,15	33,15	33,163	33,163	33,16
Lira sterlina . .	2614,10	2614,10	2615 —	2614,10	2614 —	2615,15	2616,2	2614,10	2614,10	2614,10
Lira irlandese . . .	2087,50	2087,50	2088 —	2087,50	2087 —	2088 —	2088,50	2087,50	2087,50	—
Corona danese . . .	185 —	185 —	184,80	185 —	185 —	185 —	185 —	185 —	185 —	185 —
Dracma . .	14,11	14,11	14,13	14,11	—	—	14,12	14,11	14,11	—
E.C.U.	1497,20	1497,20	1494,40	1497,20	1497,40	1497,40	1497,60	1497,20	1497,20	1497,20
Dollaro canadese . .	1370,50	1370,50	1370 —	1370,50	1370,50	1370,75	1371 —	1370,50	1370,50	1370,50
Yen giapponese	7,892	7,892	7,90	7,892	7,89	7,85	7,892	7,892	7,892	7,89
Franco svizzero	818,50	818,50	818,50	818,50	818,50	818,50	818,50	818,50	818,50	818,50
Scellino austriaco . . .	95,632	95,632	95,55	95,632	95,50	95,60	95,69	95,632	95,632	95,64
Corona norvegese . . .	227,32	227,32	227,35	227,32	227,25	227,45	227,60	227,32	227,32	227,32
Corona svedese . . .	225,60	225,60	225,50	225,60	225,50	225,50	225,40	225,60	225,60	225,60
FIM . .	316 —	316 —	315,70	316 —	315,75	315,85	315,75	316 —	316 —	—
Escudo portoghese . .	11,15	11,15	11,20	11,15	11,25	11,20	11,26	11,15	11,15	11,15
Peseta spagnola . . .	11,439	11,439	11,43	11,439	11,50	11,40	11,437	11,439	11,439	11,14

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 agosto 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1867,90
Marco germanico	671,61
Franco francese	219,84
Fiorino olandese	596,79
Franco belga	33,156
Lira sterlina	2615,175
Lira irlandese	2088 —
Corona danese	185 —
Dracma	14,115
E.C.U.	1497,40
Dollaro canadese	1370,75
Yen giapponese	7,892
Franco svizzero	818,50
Scellino austriaco	95,661
Corona norvegese	227,46
Corona svedese	225,50
FIM	315,875
Escudo portoghese . . .	11,205
Peseta spagnola	11,438

Media dei titoli del 30 agosto 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	51,200
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	93,525
» 6 % » » 1972-87 . .	91,800
» 9 % » » 1975-90 . . .	93,625
» 9 % » » 1976-91 . . .	91,475
» 10 % » » 1977-92	91,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,275
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	85 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	101,150
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 .	87 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	100,050
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103,650
» » » » 1- 1-1982/86	100,675
» » » » 1- 3-1982/86	100,975
» » » » 1- 5-1982/86	101,400
» » » » 1- 6-1982/86 . .	101,100
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,350
» » » » 1- 7-1983/86 . .	100,325
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,500
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,525
» » » » 1- 9-1982/86	101,600
» » » » 1- 9-1983/86	100,525
» » » » 1-10-1982/86 .	101,425
» » » » 1-10-1983/86	100,375
» » » » 1-11-1982/86 .	101,400
» » » » 1-12-1982/86	101,825
» » » » 1- 1-1983/87	101,775
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,975
» » » » 1- 3-1983/87 .	102,175
» » » » 1- 4-1983/87 . .	101,700
» » » » 1- 5-1983/87	101,450
» » » » 1- 6-1983/87	102,050
» » » » 1-11-1983/87	100,300
» » » » 1-12-1983/87	101,050

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	101 —
» » » » 1- 2-1984/88 . .	100,975
» » » » 1- 3-1984/88	100,675
» » » » 1- 4-1984/88	100,375
» » » » 1- 5-1984/88 .	100,250
» » » » 1- 6-1984/88 . .	100,500
» » » » 1- 7-1983/88 .	102,950
» » » » 1- 8-1983/88 .	103,100
» » » » 1- 9-1983/88 .	103,075
» » » » 1-10-1983/88 .	102,650
» » » » 1-11-1983/90 . .	103,950
» » » » 1-12-1983/90	104,100
» » » » 1- 1-1984/91 . .	104,075
» » » » 1- 2-1984/91 .	104,050
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,250
» » » » 1- 4-1984/91 .	102,100
» » » » 1- 5-1984/91	102,075
» » » » 1- 6-1984/91	102,125
» » » » 1- 7-1984/91	101,475
» » » » 1- 8-1984/91 .	101,400
» » » » 1- 9-1984/91	101,675
» » » » 1-10-1984/91 .	101,075
» » » » 1-11-1984/91	100,975
» » » » 1-12-1984/91	100,475
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,175
» » » 16 % 1- 1-1986	100,475
» » » 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,200
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,225
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,425
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,975
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,350
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,375
» » » » 1983/90 11,50%	107,850
» » » » 1984/91 11,25%	107,750
» » » » 1984/92 10,50%	104,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 170

Corso dei cambi del 2 settembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1891,200	1891,200	1891 —	1891,200	1891,10	1891,10	1891 —	1891,200	1891,200	1891,20
Marco germanico	668,490	668,490	669 —	668,490	668,50	668,50	668,600	668,490	668,490	668,50
Franco francese	219,060	219,060	219,20	219,060	219 —	219 —	219,040	219,060	219,060	219,05
Fiorino olandese	594,760	594,760	594,75	594,760	594,75	594,60	594,800	594,760	594,760	594,75
Franco belga	33,069	33,069	33,05	33,069	33 —	33 —	33,040	33,069	33,069	33,06
Lira sterlina	2619,450	2619,450	2623 —	2619,450	2619,50	2619,75	2620,200	2619,450	2619,450	2619,45
Lira irlandese	2084,250	2084,250	2082 —	2084,250	2083 —	2083,35	2082,500	2084,250	2084,250	—
Corona danese	184,590	184,590	184,40	184,590	184,50	184,50	184,470	184,590	184,590	184,58
Dracma	14,080	14,080	14,08	14,080	—	—	14,080	14,080	14,080	—
E.C.U.	1492,400	1492,400	1491 —	1492,400	1492,20	1492,20	1492 —	1492,400	1492,400	1492,40
Dollaro canadese	1382,300	1382,300	1380 —	1382,300	1382 —	1382,15	1382 —	1382,300	1382,300	1382,30
Yen giapponese	7,933	7,933	7,93	7,933	7,934	7,92	7,935	7,933	7,933	7,94
Franco svizzero	813,900	813,900	814 —	813,900	813,75	813,80	813,700	813,900	813,900	813,90
Scellino austriaco	95,215	95,215	95,20	95,215	95,25	95,20	95,235	95,215	95,215	95,21
Corona norvegese	227,650	227,650	227,75	227,650	227,50	227,70	227,800	227,650	227,650	227,65
Corona svedese	226,020	226,020	226 —	226,020	226 —	226 —	226,100	226,020	226,020	226,02
FIM	315,800	315,800	315,70	315,800	315,50	315,80	316,010	315,800	315,800	—
Escudo portoghese	11,150	11,150	11,18	11,150	11,10	11,14	11,135	11,150	11,150	11,15
Peseta spagnola	11,406	11,406	11,41	11,406	11,40	11,40	11,403	11,406	11,406	11,40

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 settembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1891,100
Marco germanico	668,545
Franco francese	219,050
Fiorino olandese	594,780
Franco belga	33,054
Lira sterlina	2619,825
Lira irlandese	2083,375
Corona danese	184,530
Dracma	14,080
E.C.U.	1492,200
Dollaro canadese	1382,150
Yen giapponese	7,934
Franco svizzero	813,800
Scellino austriaco	95,225
Corona norvegese	227,725
Corona svedese	226,060
FIM	315,905
Escudo portoghese	11,142
Peseta spagnola	11,404

Media dei titoli del 2 settembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	53 —
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	93,800
» 6 % » » 1972-87	91,800
» 9 % » » 1975-90	93,625
» 9 % » » 1976-91	91,475
» 10 % » » 1977-92	91,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	92,425
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	85 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	86,900
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,050
» » » » EFIM 1-8-1988	103,650
» » » » 1- 1-1982/86	100,775
» » » » 1- 3-1982/86	101,250
» » » » 1- 5-1982/86	101,650
» » » » 1- 6-1982/86	101,175
» » » » 1- 7-1982/86	101,225
» » » » 1- 7-1983/86	100,300
» » » » 1- 8-1982/86	101,700
» » » » 1- 8-1983/86	100,600
» » » » 1- 9-1982/86	101,600
» » » » 1- 9-1983/86	100,600
» » » » 1-10-1982/86	101,450
» » » » 1-10-1983/86	100,425
» » » » 1-11-1982/86	101,425
» » » » 1-12-1982/86	101,775
» » » » 1- 1-1983/87	101,675
» » » » 1- 2-1983/87	102,100
» » » » 1- 3-1983/87	102,275
» » » » 1- 4-1983/87	101,700
» » » » 1- 5-1983/87	101,500
» » » » 1- 6-1983/87	102,025
» » » » 1-11-1983/87	100,350
» » » » 1-12-1983/87	101 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	101 —
» » » » 1- 2-1984/88	100,100
» » » » 1- 3-1984/88	100,625
» » » » 1- 4-1984/88	100,650
» » » » 1- 5-1984/88	100,300
» » » » 1- 6-1984/88	100,475
» » » » 1- 7-1983/88	102,900
» » » » 1- 8-1983/88	103,075
» » » » 1- 9-1983/88	103,200
» » » » 1-10-1983/88	102,650
» » » » 1-11-1983/90	103,950
» » » » 1-12-1983/90	104,050
» » » » 1- 1-1984/91	104,050
» » » » 1- 2-1984/91	104,050
» » » » 1- 3-1984/91	102,600
» » » » 1- 4-1984/91	102,400
» » » » 1- 5-1984/91	102,100
» » » » 1- 6-1984/91	102,125
» » » » 1- 7-1984/91	101,500
» » » » 1- 8-1984/91	101,525
» » » » 1- 9-1984/91	101,650
» » » » 1-10-1984/91	101,125
» » » » 1-11-1984/91	101,075
» » » » 1-12-1984/91	100,500
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100 —
» » » 16 % 1- 1-1986	100,600
» » » 14 % 1- 4-1986	100,025
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,100
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,200
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,625
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,375
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,375
» » » » 1983/90 11,50%	106,850
» » » » 1984/91 11,25%	107,850
» » » » 1984/92 10,50%	104,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 681.538.560 dovuto dalla S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica telese è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Benevento è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 88.204.100 dovuto dalla S.n.c. Costruzioni generali dei F.lli Barberis è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Catanzaro è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 52.683.335 dovuto dall'Ente sodalizio San Martino è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui allo art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Perugia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 114.208.000 dovuto dalla ditta Termini Alfredo è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui allo art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di L'Aquila è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 20.256.000 dovuto dalla ditta Giacomelli Giuseppe è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 169.034.000 dovuto dalla S.r.l. Calzificio Sabbionetano è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 327.178.820 dovuto dalla S.r.l. Tecnaval è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui allo art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4573)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE, con telex n. 157653 del 3 settembre 1985 praticabili dal 6 settembre 1985 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	703
Gasolio agricoltura	»	501
Petrolio agricoltura	»	490
Gasolio pesca e piccola marina	»	459
Petrolio pesca e piccola marina	»	449
Olio combustibile ATZ (SIF-SIVA)	L./kg	297,66
Olio combustibile BTZ (SIF-SIVA)	»	327,43

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	659	662	665	668	671
Petrolio (*)	»	699	702	705	708	711
Olio comb.le fluido	L./kg	474	477	480	483	486

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(4864)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, a ventuno posti per la nomina a primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 20 luglio 1985 pubblica il decreto ministeriale 11 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio stesso anno, registro n. 17, foglio n. 51, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, per titoli, a ventuno posti per la nomina a primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 10 febbraio 1983.

(4800)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diari delle prove pratiche di concorsi pubblici a posti di operaio qualificato « muratore » e « pittore e verniciatore » nel ruolo della quarta qualifica funzionale del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

La prova del concorso ad un posto di operaio qualificato « muratore » in prova nel ruolo della quarta qualifica funzionale del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile, indetto con decreto ministeriale del 4 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 18 aprile 1985, avrà luogo presso l'autofficina centrale della direzione di circoscrizione aeroportuale di Roma-Ciampino (aeroporto di Ciampino, ingresso « Ciampino Ovest », via Appia) nei giorni sottoindicati con inizio alle ore 10:

30 settembre 1985: candidati con cognomi dalla lettera A alla lettera I;

1° ottobre 1985: candidati con cognomi dalla lettera L alla lettera Z.

La prova del concorso a due posti di operaio qualificato « pittore e verniciatore » in prova nel ruolo della quarta qualifica funzionale del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile, indetto con decreto ministeriale del 4 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 18 aprile 1985, avrà luogo presso l'autofficina centrale della direzione di circoscrizione aeroportuale di Roma-Ciampino (aeroporto di Ciampino, ingresso « Ciampino Ovest », via Appia) nei giorni sottoindicati con inizio alle ore 10:

8 ottobre 1985: i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere A e B;

9 ottobre 1985: i candidati i cui cognomi iniziano con la lettera C;

10 ottobre 1985: i candidati con cognomi dalla lettera D alla lettera F;

11 ottobre 1985: i candidati con cognomi dalla lettera G alla lettera L;

14 ottobre 1985: candidati con cognomi dalla lettera M alla lettera O;

15 ottobre 1985: candidati con cognomi dalla lettera P alla lettera R;

16 ottobre 1985: candidati con cognomi dalla lettera S alla lettera Z.

(4765)

Errata-corrige al bando di concorso pubblico ad un posto di operaio qualificato « muratore » nel ruolo della terza qualifica funzionale del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile. (Bando pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 92 del 18 aprile 1985).

All'art. 4, secondo comma, del bando di concorso citato in epigrafe, dove è scritto: « La prova non s'intenderà superata qualora i concorrenti non ottengano il punteggio di almeno 8/10 », leggasi: « La prova non s'intenderà superata qualora i concorrenti non ottengano il punteggio di almeno *6*/10 ».

(4766)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorsi a posti di farmacista dirigente e ingegnere presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di farmacista dirigente;

un posto di ingegnere.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi, settore del personale dell'U.S.L. in Trieste.

(4769)

REGIONE CALABRIA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero della divisione di chirurgia presso l'unità sanitaria locale n. 28.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero della divisione di chirurgia presso l'unità sanitaria locale n. 28.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione del personale dell'U.S.L. in Locri (Reggio Calabria).

(4833)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorso a duecentoquindici posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a duecentoquindici posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(4687)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1985, n. 16.

Approvazione del bilancio di previsione della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1985.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 17 *aprile* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1985, n. 17.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 giugno 1981, n. 13.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 17 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 13, è così modificato:

La consulta è composta da:

a) quattro esperti eletti dal consiglio regionale con voto limitato;

b) due consiglieri comunali designati dall'ANCI regionale;

c) un consigliere delle comunità montane designato dallo UNCEM regionale;

d) un rappresentante per ogni federazione di associazioni lucane di emigrati in uno o più stati europei, che annoveri, almeno 2.000 iscritti, eletto nell'assemblea convocata all'inizio di ogni legislatura regionale dal presidente della consulta;

e) un rappresentante delle federazioni delle associazioni lucane degli emigrati operanti nei paesi extraeuropei, eletto nell'assemblea convocata all'inizio di ogni legislatura regionale dal presidente della consulta.

I componenti della consulta sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

E' componente di diritto della consulta regionale dell'emigrazione, l'assessore al ramo.

Il presidente viene eletto dalla consulta.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Regione.

I componenti della consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.

Art. 2.

L'art. 11 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 13, è così modificato:

Al fine di favorire l'inserimento nella vita della Regione dei figli dei lavoratori emigrati, l'amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a favore dei medesimi, borse di studio annuali e poliennali per la frequenza di scuole, di corsi universitari e di corsi di formazione professionale.

A favore degli orfani di emigrati che non abbiano diritto all'assistenza l'amministrazione regionale è autorizzata ad istituire speciali assegni per facilitare il diritto allo studio.

All'erogazione delle borse di studio e degli assegni di cui al comma precedente, si provvede con deliberazione della giunta regionale. Le borse di studio saranno erogate con le modalità fissate dalla giunta, sentito il comitato della consulta.

La Regione favorisce, altresì, gli scambi culturali fra giovani residenti in Basilicata e figli di emigrati lucani all'estero.

Promuove, inoltre, vacanze studio per i figli degli emigrati favorendo, con ogni possibile facilitazione, le vacanze dei lavoratori lucani emigrati e delle loro famiglie in località turistiche della Basilicata.

Art. 3.

L'art. 13 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 13, è così modificato:

Presso la regione Basilicata è istituito l'albo delle associazioni lucane di emigrati e delle federazioni delle associazioni lucane di emigrati.

E' iscritta all'albo regionale di cui al comma precedente, l'associazione che annoveri almeno cento iscritti e che ispiri il proprio regolamento ai principi della Costituzione e dello statuto della regione Basilicata ed al rispetto delle leggi nazionali e regionali.

A favore delle associazioni iscritte all'albo che svolgono attività di promozione socio-culturale, la giunta regionale può erogare, sentito il comitato, contributi per spese che documentino lo svolgimento di tali attività.

La giunta regionale può erogare, altresì, sentito il comitato, sovvenzioni alle associazioni operanti nella Regione per lo svolgimento di attività socio-culturale.

Art. 4.

L'art. 14 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 13, è così modificato:

La giunta regionale può disporre, sentito il comitato i seguenti provvedimenti a favore degli emigrati singoli o associati che rientrino dall'estero dopo almeno tre anni di permanenza, e che abbiano presentato domanda non oltre un anno dall'effettivo rientro in patria:

a) contributi in conto interessi per l'acquisto, la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento di immobili ad uso di abitazioni di tipo non di lusso;

b) contributo in conto interesse per acquisto, costruzione, ammodernamento, ampliamento, adattamento, arredamento di immobili ad uso ricettivo nel settore turistico, purché le opere insistano nell'ambito dei comprensori turistici;

c) contributi in conto interessi per acquisto, costruzione, ampliamento adattamento di immobili rustici che costituiscano pertinenze di fondo agricolo;

d) contributi in conto interessi per acquisto, costruzione, ampliamento, adattamento di immobili destinati all'esercizio di attività artigiane e acquisto delle relative attrezzature;

e) acquisto di fondi rustici per l'esercizio dell'attività agricola.

Per l'ammissione ai benefici di cui ai punti *b*), *c*), *d*), *e*), requisito essenziale è rappresentato dalla iscrizione agli albi professionali; tale iscrizione potrà avvenire anche entro un anno dal rientro definitivo dell'emigrato.

Per l'ammissione ai benefici di cui ai punti *b*), *c*), *d*), *e*), si terrà conto dei fini produttivi e occupazionali degli investimenti e dei vincoli di destinazione previsti dalle altre leggi regionali.

Le domande per l'ammissione ai benefici di cui al primo comma del presente articolo e per la concessione dei mutui di cui al successivo art. 17 possono essere inoltrate anche da emigrati che ancora risiedono all'estero e che si impegnano, una volta rientrati in patria, a non alienare, per almeno dieci anni, il bene oggetto del contributo o del mutuo.

L'erogazione del contributo è subordinato alla condizione di effettivo rientro nella Regione dell'emigrato richiedente.

Art. 5.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 12 aprile 1985

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1985, n. 18.

Provvedimenti per lo sviluppo e la promozione delle attività sportivo-ricreative e delle attività motorie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 17 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

1. La regione Basilicata, in conformità dei principi dello statuto regionale ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconosce nello sport una importante componente della vita sociale e culturale dei suoi cittadini in quanto rivolto allo sviluppo e alla promozione di un fondamentale interesse della collettività, e ravvisa nella attività sportiva di carattere di servizio sociale.

2. La Regione concorre alla promozione ed allo svolgimento della pratica sportiva, delle attività motorie e del tempo libero, favorendo, nel rispetto pluralistico delle iniziative, il raggiungimento dei fini di educazione e di formazione civile, culturale e fisica della persona e realizzando un articolato sistema di impianti e attrezzature indispensabili.

Art. 2.

Finalità

1. La Regione in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, persegue gli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge promuovendo e sostenendo:

a) iniziative idonee a rendere la pratica motoria sportiva e ricreativa accessibile alla generalità dei cittadini;

b) lo sviluppo dell'associazionismo sportivo inteso a consolidare e incrementare la pratica sportiva aperta a tutti i cittadini;

c) iniziative rivolte alla formazione e alla qualificazione di operatori sportivi;

d) realizzazione, completamento, ampliamento, ristrutturazione e arredamento di impianti e servizi sportivi e ricreativi, assicurando la massima utilizzazione degli stessi;

e) la costituzione di centri di formazione fisica e sportiva in collaborazione con le istituzioni scolastiche, con le istituzioni sportive e le associazioni operanti nelle diverse discipline sportive;

f) l'effettuazione di studi e ricerche in materia di sport.

Art. 3.

Programma triennale

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale adotta un programma triennale per lo sviluppo dei servizi sportivi e per la promozione delle relative attività, proposto dalla giunta regionale sentita la consulta di cui al successivo art. 6.

2. Detto programma, in armonia con gli obiettivi fissati dal piano regionale di sviluppo 1983-87, con particolare riferimento alle esigenze di riequilibrio tra settori di attività e tra aree territoriali e tenuto conto delle previsioni finanziarie di cui al bilancio pluriennale 1984-86, salvo quanto diversamente previsto al successivo art. 10 deve includere:

l'analisi conoscitiva dei servizi sportivi pubblici e privati, nonché delle attività sportive praticate nel territorio regionale;

l'indicazione degli indirizzi, dei criteri e delle priorità degli interventi per l'incremento del numero degli impianti e delle attrezzature sportive e per migliorarne l'utilizzazione di cui al successivo titolo III;

le norme generali per l'utilizzazione degli impianti sportivi pubblici o convenzionati, fatte salve le competenze dei comuni, del CONI e dei consigli di circolo o di istituto, per quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;

l'indicazione degli standards funzionali dei singoli servizi sportivi;

gli strumenti per la qualificazione e la formazione del personale addetto ai servizi sportivi nel quadro della vigente disciplina in materia di istruzione professionale;

gli interventi previsti per l'incentivazione e il sostegno delle attività sportive ed i criteri e gli indirizzi;

la concessione dei contributi per attività promozionale di cui al successivo titolo IV.

3. Alla scadenza del triennio la giunta regionale promuove una verifica dei risultati conseguiti e ne riferisce al consiglio, proponendo eventualmente un nuovo programma triennale.

Art. 4.

Piano annuale

1. Sulla base del programma triennale di cui al precedente articolo la giunta entro il 31 dicembre di ogni anno definisce, previo parere motivato della consulta regionale di cui al successivo art. 6 e sentita la commissione consiliare competente, un piano annuale degli interventi da realizzare nell'anno successivo, tenuto conto delle richieste pervenute in ordine agli interventi di cui ai succesisvi titoli III e IV.

Art. 5.

Consulenza del CONI

1. Ai sensi dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione si avvale, per gli impianti e le attrezzature sportive da essa promossi, della consulenza tecnica del CONI secondo modalità stabilite d'intesa tra le parti.

Titolo II

CONSULTA REGIONALE PER LO SPORT

Art. 6.

Composizione

1. E' costituita con decreto del presidente della giunta la consulta regionale per lo sport.

2. Essa è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è composta:

a) dall'assessore regionale alla pubblica istruzione o suo delegato, per le questioni attinenti ai programmi di attività sportiva, e dall'assessore regionale alle attività produttive, o suo delegato, per i problemi relativi agli impianti sportivi;

b) da tre amministratori comunali designati dall'ANCI di cui almeno uno in rappresentanza di comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti;

c) da due amministratori provinciali designati dall'UPI;

d) da due amministratori di comunità montane designati dall'UNCEM;

e) da due amministratori delle UU.SS.LL. designati dalla conferenza regionale dei presidenti delle UU.SS.LL.;

f) dai coordinatori provinciali di educazione fisica presso i provveditorati agli studi di Matera e Potenza;

g) da un rappresentante designato da ciascuno dei consigli provinciali scolastici della Basilicata;

h) da due rappresentanti dei consigli scolastici distrettuali designati dalla Conferenza dei presidenti;

i) da un rappresentante dell'ISEF;

l) dal delegato regionale CONI;

m) dai delegati provinciali CONI;

n) da un esperto di medicina sportiva designato dalla Federazione medici sportivi;

o) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

p) dai presidenti delle federazioni sportive regionali o loro delegati;

q) da un rappresentante dell'Università della Basilicata;

r) un rappresentante per ciascuno degli enti di promozione sportiva riconosciuta dal CONI che siano in possesso dei seguenti requisiti:

obiettivi promozionali incompatibili con finalità di lucro;

volontà dell'adesione e facoltà di recesso degli associati;

elettività democratica delle cariche sociali;

presenza organizzata e diffusa sul territorio regionale con un minimo di 500 iscritti e 15 società sportive associate;

s) da due giornalisti sportivi, designati dalle associazioni provinciali della stampa di Potenza e Matera;

t) da un rappresentante regionale della commissione impianti sportivi del CONI;

u) da tre designati dal consiglio regionale con voto limitato.

3. Svolge le funzioni di segretario della consulta un funzionario regionale designato dal presidente della giunta regionale.

4. La consulta dura in carica cinque anni e decade con il rinnovo del consiglio regionale.

5. Essa può avvalersi della consulenza di esperti in materia sportiva.

6. I rappresentanti degli enti ed organismi che compongono la consulta devono essere designati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge ovvero entro sessanta giorni dalla prima seduta del consiglio regionale neoeletto.

7. Trascorso il termine di cui al precedente comma, la consulta regionale per lo sport potrà essere costituita ed esercita le sue funzioni purché sia stato designato un numero di membri non inferiore alla metà più uno.

8. Di volta in volta possono essere invitati a partecipare ai lavori della consulta esperti, rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni direttamente interessati agli argomenti in esame.

Art. 7.

Funzionamento della consulta

1. La consulta può darsi un regolamento interno.

2. La consulta si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno. Può riunirsi, altresì, in seduta straordinaria per iniziativa del suo presidente o quando lo richiedano almeno sette componenti. Essa ha sede in Potenza nei locali all'uopo messi a disposizione dalla giunta regionale.

3. La seduta è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione basta la presenza di sette componenti.

4. Ai componenti la consulta spettano le indennità fissate dalla legge regionale 29 agosto 1983, n. 27.

Le spese di funzionamento della consulta sono a carico del bilancio della Regione.

Art. 8.

Articolazione della consulta

1. La consulta può eleggere un vice presidente, può inoltre costituire nel proprio seno un comitato di coordinamento con il compito di organizzare la propria attività e di curare l'esecuzione dei propri deliberati.

2. Al comitato possono essere, altresì, demandati lo studio e l'elaborazione di proposte e pareri in ordine ai provvedimenti legislativi e amministrativi.

3. Il comitato di coordinamento è presieduto dal presidente della consulta o dal vice presidente ed è composto da non più di sette membri, inclusi i componenti di cui alle lettere e), t) dell'art. 6, che ne fanno parte di diritto.

4. Le mansioni di segretario del comitato sono svolte dal segretario della consulta.

Art. 9.

Compiti della consulta

1. La consulta, su richiesta della giunta o del consiglio regionale o di propria iniziativa, esprime pareri e indicazioni e formula proposte, con particolare riferimento:

alla promozione e all'aggiornamento di rilevazioni conoscitive sullo stato attuale e sul prevedibile fabbisogno regionale di impianti ed attrezzature sportive;

al programma pluriennale e al bilancio in materia di attività sportive e ricreative;

ai piani annuali di intervento;

ai criteri e alle proposte relative alle iniziative di cui alla presente legge;

alle proposte di regolamentazione legislativa e amministrativa in materia sportiva di competenza della Regione e sulle proposte di disposizioni regolamentari per la utilizzazione pubblica di impianti e strutture pubbliche e private;

alle iniziative della Regione tese al miglioramento della educazione sportiva e alla tutela sanitaria delle relative attività.

2. La consulta regionale dello sport si avvale della collaborazione degli uffici della Regione e degli enti locali.

TITOLO III

INTERVENTI PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO, IL COMPLETAMENTO, IL RIPRISTINO E LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI.

Art. 10.

Benefici

1. Al fine di promuovere l'incremento e il miglioramento del patrimonio edilizio destinato ad uso sportivo di base vengono concessi contributi a soggetti pubblici e privati, che realizzino impianti e attrezzature in armonia con gli indirizzi e le priorità definite dal programma triennale di cui al precedente art. 3.

2. In particolare sono previsti:

a) contributi costanti ventennali pari al 50% delle rate di ammortamento dei mutui contraibili per il finanziamento delle opere, per costruzione, completamento, ristrutturazione e miglioramento degli impianti sportivi;

b) contributi *una tantum* non eccedenti il 40% della spesa riconosciuta ammissibile per interventi urgenti che consentano il ripristino di impianti sportivi già esistenti, nonché l'acquisto delle attrezzature indispensabili;

c) contributi di avviamento per un periodo massimo di due anni, rapportati alla effettiva spesa sostenuta per la gestione di piscine, palestre ed altri grandi impianti.

3. Il concorso regionale negli intenti di cui alla lettera a) non può superare i cinquecento milioni e comprende il costo dell'impianto sportivo di esercizio, completo e funzionale; per la lettera b) non può eccedere i venti milioni; per la lettera c) non può superare i trenta milioni.

Art. 11.

Domande e documentazione

1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 10 devono essere presentate al presidente della Regione entro il 31 ottobre di ciascun anno e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

A) nel caso di impianti realizzati da enti locali:

1) deliberazione consiliare dell'ente contenente l'approvazione del progetto, la definizione degli impegni finanziari con l'indicazione del relativo capitolo di bilancio e l'autorizzazione al legale rappresentante a presentare domanda di contributo;

2) estratto dello strumento urbanistico vigente con l'indicazione dell'area relativa alla realizzazione dell'opera;

3) relazione tecnico-descrittiva;

4) progetto tecnico redatto in scala adeguata comprendente i particolari costruttivi;

5) computo metrico estimativo dettagliato a misura;

6) piano di gestione determinato in via preventiva;

B) nel caso di impianti da realizzare da soggeti diversi da enti locali:

1) quanto previsto ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) di cui alla lettera A);

2) relazione finanziaria;

3) copia autentica della convenzione di cui al seguente comma.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera B) l'ammissibilità al contributo e subordinata alla stipula di una convenzione tra il soggetto richiedente e il comune interessato diretta a garantire l'uso sociale dell'impianto.

3. I contributi di cui al precedente art. 10 vengono concessi secondo l'ordine di priorità stabiliti dal piano annuale di intervento di cui al precedente art. 4; la quota riservata ai soggetti privati richiedenti non può essere superiore al 30% dello stanziamento complessivo disponibile.

Art. 12.
Ammissione ai contributi

1. Approvato il piano annuale la giunta, per le iniziative ammesse a contributo, provvede a dare comunicazione ai richiedenti, i quali entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione devono presentare, a pena di decadenza, alla giunta regionale il piano finanziario e il progetto esecutivo dell'opera.

2. La giunta regionale dispone l'impegno della spesa ammessa a contributo, verificata la conformità dei progetti alle previsioni del programma regionale di cui al precedente art. 3 ed alla normativa vigente.

Art. 13.
Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi annuali costanti di cui all'art. 10 sono erogati dalla giunta regionale direttamente ai beneficiari dell'istituto mutuante ad intervenuta approvazione degli atti di collaudo.

2. I contributi *una tantum* in conto capitale sono erogati in unica soluzione ad avvenuta verifica della esecuzione dell'opera.

3. Può tuttavia essere consentita la corresponsione di acconti sulla base di stati di avanzamento dei lavori e comunque fino al 90 % dell'ammontare del contributo assorbito.

Art. 14.
Iniziative escluse dai contributi

1. Non sono ammesse ai contributi le iniziative che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state già realizzate, salvo quanto espressamente previsto dal precedente art. 10.

Art. 15.
Non cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi regionali concessi per lo stesso intervento.

Art. 16.
Vincolo di destinazione

1. I beneficiari delle provvidenze concesse ai sensi dei precedenti articoli devono obbligarsi a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per almeno dieci anni.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con proprio provvedimento, può autorizzare variazioni di tipologia in relazione ad esigenze sopravvenute, purché sia salvaguardata la natura di infrastruttura per l'attività sportiva e motoria dell'opera medesima; la giunta può, altresì autorizzare in via eccezionale mutamenti di destinazione, quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità a mantenerla.

Art. 17.
Riduzione e revoca dei contributi

1. Il contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotto con delibera della giunta regionale, qualora in sede di verifica delle opere venga accertata una diminuzione della spesa ammessa a contributo.

2. Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata quando:

a) l'iniziativa non venga realizzata conformemente a quanto stabilito nel provvedimento di concessione;

b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

c) venga mutata la destinazione o la tipologia dell'impianto senza la preventiva autorizzazione della Regione.

3. In caso di revoca la giunta regionale procede al recupero delle somme eventualmente già erogate, sulla base della normativa vigente.

Art. 18.
Gestione impianti

1. La utilizzazione e la gestione degli impianti sportivi costruiti, ristrutturati, ampliati, ammodernati o completati con le provvidenze regionali previste dalla presente legge, saranno regolate da apposite norme adottate dagli enti locali destinatari dei contributi, sentite le componenti sociali e sportive interessate all'uso degli stessi.

2. Per l'uso degli impianti e delle strutture destinate alle attività motorie e sportivo-ricreative, i comuni singoli o associati, possono anche stipulare convenzioni con cooperative di servizio, enti, associazioni e società sportive, purché risultino in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi idonei allo scopo e dimostrino di perseguire finalità coerenti con il programma regionale.

3. Deve essere garantita in ogni caso, dai gestori, la possibilità prioritaria di uso delle strutture e degli impianti di cui alla presente legge per le attività scolastiche e aziendali nel settore.

Art. 19.
Convenzioni con istituti di credito

1. La giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'istituto per il credito sportivo, con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito, per facilitare la concessione di mutui a tasso agevolato a favore degli enti locali per la realizzazione, la ristrutturazione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e l'arredamento degli impianti sportivi.

Titolo IV
CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ PROMOZIONALE

Art. 20.
Soggetti destinatari, provvidenze

1. E' autorizzata la concessione di contributi per l'attuazione di programmi complessivi di intervento sul territorio regionale riguardanti:

a) l'organizzazione di manifestazioni sportive o di attività motoria di rilevante interesse;

b) l'organizzazione di convegni sulla problematica sportiva, corsi di formazione e di aggiornamento di tecnici, dirigenti ed atleti;

c) l'organizzazione e la gestione di centri di formazione fisico-sportiva per giovani ed adulti.

2. Hanno titolo a presentare i predetti programmi di attività e le relative istanze di contributo:

a) gli enti locali territoriali;

b) le associazioni e gli enti di promozione sportiva non aventi fini di lucro;

c) gli organi collegiali scolastici di ogni ordine e grado;

d) le società sportive dilettantistiche riconosciute dalle competenti federazioni nazionali.

3. Per quanto riguarda i programmi presentati dai soggetti di cui al punto *a*), costituirà titolo preferenziale per la concessione dei contributi il coinvolgimento nella programmazione delle attività dell'associazionismo sportivo e delle società sportive presenti nel territorio amministrativo dall'ente latore della proposta.

4. I contributi non possono superare il limite massimo di L. 2.000.000 per le iniziative di carattere regionale e di lire 5.000.000 per quelle interregionali.

Art. 21.
Domande ed istruttoria

1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente devono essere presentate al presidente della Regione entro il 31 ottobre di ogni anno, corredate da una relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare nell'anno successivo e del preventivo di spesa.

2. Il piano annuale degli interventi di cui al precedente art. 4 indica i soggetti beneficiari e l'ammontare dei contributi ammessi. Una quota dello stanziamento complessivo è riservata alle attività dei disabili e degli anziani.

3. I soggetti beneficiari devono, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo, dichiararne l'accettazione e documentare la copertura finanziaria necessaria per l'attuazione dell'iniziativa.

4. La liquidazione del contributo è disposta in due soluzioni di pari importo, rispettivamente all'adempimento di quanto disposto dal comma precedente e ad avvenuto svolgimento del programma.

5. La mancata accettazione entro i termini previsti e la mancata attuazione del programma per il quale si è ottenuto il beneficio comportano la revoca del contributo.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 22.

Determinazione della spesa e copertura finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione del titolo II della presente legge è valutato in L. 30.000.000 all'anno e la spesa graverà sul cap. 550 del bilancio 1985 che presenta la necessaria disponibilità.

2. L'onere derivante dall'applicazione del titolo III della presente legge è valutato come segue:

a) per il triennio 1985-87 è stabilito un limite di impegno di L. 1.000.000.000, di cui L. 250.000.000 per il 1985, L. 350.000.000 per il 1986 e L. 400.000.000 per il 1987 per gli interventi di cui alla lettera *a*) dell'art. 10;

b) uno stanziamento annuo di L. 500.000.000 a partire dal 1985 per gli interventi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 10.

Le spese graveranno su appositi capitoli di bilancio a partire dal 1985.

3. L'onere derivante dall'applicazione del titolo IV della presente legge è valutato in L. 200.000.000 all'anno e la spesa farà carico ad apposito capitolo di bilancio a partire dal 1985.

4. La copertura finanziaria degli oneri sopra specificati è assicurata con le disponibilità esistenti nel fondo globale per provvedimenti in corso del bilancio pluriennale 1985-87.

5. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa.

Art. 23.

1. Si intende abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con la presente legge.

Art. 24.

Pubblicazione

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 12 aprile 1985

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1985, n. 19.

Provvidenze regionali per il rafforzamento dei sistemi urbani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 17 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata in attuazione dei principi sanciti dallo statuto, promuove interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica mediante concessione di contributi per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e agevolata-convenzionata.

Art. 2.

Obiettivi generali

La presente legge promuove programmi regionali di edilizia residenziale, agevolata, ed agevolata-convenzionata finalizzati a rafforzare sistemi urbani attraverso:

il coordinamento dei finanziamenti pubblici e privati;

il rinnovo urbanistico ed il recupero edilizio.

Art. 3.

Programmi integrati speciali

1) I programmi sono localizzati su aree comprese nei piani redatti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 od indicati ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e sono presentati dall'I.A.C.P. competente territorialmente; da una o più cooperative edilizie riunite in consorzio, da una o più imprese associate temporaneamente.

2) La suddivisione delle risorse finanziarie disponibili tra i soggetti segue, di norma, le seguenti indicazioni:

per una percentuale del 10 % interventi di competenza dell'I.A.C.P.;

per una percentuale del 50 % interventi di cooperative edilizie e loro consorzi;

per una percentuale del 40 % interventi di imprese e loro associazioni temporanee, con la facoltà di utilizzare in favore di una delle succitate categorie i contributi destinati alla categoria per la quale non sussistono domande sufficienti.

Art. 4.

Caratteristiche dei programmi

1) Gli interventi devono essere previsti su aree o edifici dei quali i soggetti interessati abbiano documentata disponibilità a scopo edificatorio.

2) Le caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni, limitatamente agli interventi di edilizia agevolata ed agevolata-convenzionata, compresi nei programmi, devono essere quelle indicate dall'ultimo comma dell'art. 16 e dell'art. 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Procedure di presentazione dei programmi

1) I programmi di cui al precedente art. 1 devono essere presentati dalla giunta regionale, sottoscritti e devono contenere:

a) la documentazione relativa alla eventuale disponibilità delle aree per le nuove costruzioni ed alla disponibilità degli edifici interessati dagli interventi di recupero;

b) l'estratto degli strumenti urbanistici in vigore relativi agli interventi previsti nel programma;

c) progetto schematico urbanistico del programma;

d) una relazione ed il piano finanziario per la indicazione della natura degli interventi e della spesa occorrente;

e) una relazione tecnica con indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti e di quelle progettate;

f) una relazione, redatta dal progettista o dai progettisti e sottoscritta dai soggetti attuatori, contenente indicazioni circa la compatibilità dell'intervento con la normativa urbanistica vigente, con la presenza di eventuali vincoli ambientali, idrogeologici, storici ed artistici;

g) il preliminare di convenzione in cui devono essere indicati gli oneri a carico dei soggetti attuatori degli interventi, le modalità di controllo del comune sui tempi di realizzazione degli interventi medesimi, nonché, limitatamente agli interventi di edilizia agevolata-convenzionata, i prezzi di vendita o di assegnazione degli alloggi e l'eventuale impegno alla realizzazione di interventi aggiuntivi autofinanziati.

Art. 6.

Contributi regionali

1) Per gli interventi previsti dai programmi di cui alla presente legge, la Regione corrisponde agli istituti di credito mutuanti e ad altri enti finanziatori abilitati al credito fondiario, contributi in conto interesse al fine di contenere l'onere a carico dei mutuatari.

2) Il contributo regionale è stabilito nella misura fissa del sei per cento del capitale mutuato nei limiti di cui al successivo comma e viene concesso per la durata di anni quindici decorrente dalla data di stipula del contratto condizionato di mutuo con l'istituto di credito fondiario prescelto.

Il contributo verrà erogato in quote semestrali al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno.

3) L'ammontare massimo di mutui agevolati è determinato sulla base dei limiti massimi di costo a mq di superficie utile abitabile vigenti al momento della concessione del contributo e stabiliti con decreto del presidente della giunta regionale.

4) I mutui concessi dagli istituti di cui al primo comma del presente articolo, sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e sono assistiti dalle garanzie sussidiarie della Regione per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori; dette garanzie si intendono prestate con la emissione del provvedimento regionale di concessione del contributo.

5) Il limite massimo di reddito per l'accesso ai mutui agevolati è in vigore alla data di assegnazione degli alloggi da parte delle cooperative edilizie e loro consorzi nonché da parte degli I.A.C.P. ed alla data del compromesso regolarmente registrato per l'acquisto di alloggio da imprese di costruzione stabilito con deliberazione C.I.P.E.

Tale limite massimo di reddito è riferito al reddito complessivo annuo familiare quale risulta nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell'assegnazione o dell'acquisto, ovvero prima della pre-assegnazione o della promessa di vendita, purché in data certa, dell'alloggio.

6) Ai fini della determinazione del reddito dei nuclei familiari costituiti, il reddito complessivo di cui al comma precedente è diminuito di L. 1.000.000 per ogni figlio a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 %.

7) Per i nubendi il reddito complessivo è determinato dalla somma dei redditi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dei singoli.

8) Non possono essere destinatari di alloggi costruiti in attuazione della presente legge coloro che risultino essere già proprietari di alloggio nel territorio regionale o che, abbiano già usufruito di contributi comunque concessi dallo Stato, dalla Regione o da parte di altri enti pubblici.

Art. 7.

Procedure di approvazione dei programmi

1) La giunta regionale approva annualmente d'intesa con la competente commissione consiliare, i programmi ed i relativi piani di finanziamento degli interventi.

2) La giunta regionale deve presentare le proprie proposte alla competente commissione consiliare almeno trenta giorni prima dalla scadenza di ogni anno.

La giunta regionale delibera definitivamente entro il 31 marzo di ogni anno.

Entro i successivi sessanta giorni, i soggetti attuatori devono presentare al comune interessato i progetti esecutivi e le convenzioni relativi ai programmi approvati, corredati dalle richieste di concessioni edilizie previste dalle convenzioni ed entro il 31 dicembre, devono procedere, a pena della decadenza dalla promessa del contributo regionale, all'apertura dei cantieri ed alla stipula del contratto condizionato di mutuo.

3) I consigli comunali interessati devono approvare i progetti esecutivi di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla presentazione; decorso tale termine i progetti si intendono approvati.

In ogni caso il rilascio delle concessioni edilizie è disposto entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

4) L'approvazione dei progetti e delle relative convenzioni da parte dei consigli comunali interessati costituisce, se necessario, varianti al P.P.A. vigente e le aree riferite agli interventi di edilizia agevolata convenzionata vanno computate ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, se riguardanti piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Criteri di scelta dei programmi ammessi a contributo regionale

1) La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, delibera i programmi di intervento ammessi a contributo con preferenza:

agli interventi dai cui piani finanziari risulti essere stato previsto un impiego di somme non coperte da mutui almeno pari al 20 % dell'investimento globale e/o un impegno alla realizzazione di parti autofinanziate realizzate ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, oppure ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977;

alla compresenza nel programma di interventi di recupero urbanistico-edilizio;

agli interventi che realizzino il programma garantendo l'impiego di tecnologie finalizzate alla riduzione dei costi di costruzione ed alla ottimizzazione dei risultati derivanti dall'applicazione delle norme sul contenimento dei consumi energetici.

Art. 9.

Interventi regionali per finanziamenti contratti all'estero

Qualora i soggetti attuatori dei programmi ammessi a contributo regionale contraggano prestiti con istituti di credito ed enti pubblici o privati di paesi appartenenti alla C.E.E., la giunta regionale è autorizzata, nell'ambito e nei limiti dello stanziamento di cui al successivo art. 10, a stipulare apposite convenzioni come concorso alla copertura degli oneri relativi ai rischi di cambio, per un ammontare finanziario non superiore, per singolo soggetto, a quello di cui al punto 2 del precedente articolo 6.

Art. 10.

Norme finanziarie

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammonta a L. 1.000.000.000 all'anno e per 15 anni consecutivi e farà carico ad apposito capitolo del bilancio così determinato « Provvidenze regionali per rafforzamento dei sistemi urbani ».

La copertura finanziaria è assicurata per gli anni 1986 e 1987 con le disponibilità esistenti nel fondo globale per i provvedimenti in corso di cui al bilancio pluriennale 1983-87.

Per le restanti annualità, la copertura sarà assicurata con i proventi derivanti alla Regione dal riparto del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Potenza, addì 13 aprile 1985

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1985, n. **20**.

Partecipazione della regione Basilicata al Consorzio lucano universitario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 17 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata è autorizzata a partecipare al Consorzio lucano universitario unitamente al comune di Potenza, all'amministrazione provinciale di Potenza e all'amministrazione provinciale di Matera per le finalità di cui all'art. 60 del testo unico sulla istruzione universitaria regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il consorzio avrà lo scopo di assicurare all'Università di Basilicata il supporto logistico previsto dall'art. 45 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e di fornire, su richiesta dell'Università attrezzature varie, strumenti ed apparecchi scientifici per sviluppare e qualificare l'attività didattica e la ricerca, senza alcuna interferenza sulle competenze proprie dell'Università.

Esso avrà sede in Potenza e sarà regolato per il suo funzionamento da uno statuto proposto dai quattro enti fondatori all'atto della costituzione che dovrà successivamente avere l'approvazione statale a norma dell'art. 61 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 3.

Per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 2 la Regione parteciperà al consorzio:

1) con 31.000 quote dell'importo di L. 10.000 cadauna per complessive L. 310.000.000 rivenienti dallo scioglimento della società consortile per la promozione e lo sviluppo dell'università di Basilicata o per scadenza statutaria (31 dicembre 1985) o per eventuale scioglimento anticipato giusta art. 20 dello statuto della medesima;

2) con un contributo annuo di L. 1.700.000.000 per la durata di dieci anni.

Art. 4.

La spesa in lire un miliardo e 700 milioni fa carico al cap. 1570 nel bilancio della Regione.

Negli anni successivi la stessa farà carico al medesimo corrispondente capitolo.

La copertura finanziaria sarà assicurata con le disponibilità del bilancio poliennale 1985-87 e successivi.

Art. 5.

Il presidente pro-tempore della giunta regionale rappresenterà la Regione in tutti gli atti del consorzio e negli organi dello stesso previsti dallo statuto.

Art. 6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 17 aprile 1985

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1985, n. 21.

Provvidenze per lo sviluppo della ricettività turistica e dei servizi complementari connessi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 17 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Iniziative finanziabili

La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo turistico sul territorio regionale, concede agevolazioni contributive e creditizie nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge per le seguenti iniziative:

a) costruzione, ricostruzione, trasferimento, trasformazione, ampliamento e completamento di alberghi, motels, pensioni, villaggi turistici a tipo alberghiero, centri integrati, campeggi, ostelli per la gioventù, stabilimenti termali balneari;

b) strutture di ristorazione, impianti e servizi complementari ai complessi ricettivi e turistici di cui alla lettera *a*), compresi quelli sportivi e ricreativi strettamente connessi;

c) arredamento delle opere di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*);

d) istituzione di agenzie viaggio e turismo.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

Le agevolazioni di cui all'art. 1 sono concesse a privati e ad enti pubblici.

Art. 3.

Programmi di intervento e modalità di concessione dei contributi

La giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, sentita la competente commissione consiliare, approva anche bimestralmente programmi di intervento sulla base delle domande pervenute e nel rispetto delle direttive di cui all'articolo 16.

La concessione dei singoli contributi avverrà con decreto del presidente della giunta regionale con cui saranno stabilite altresì, le clausole operative, tecniche e finanziarie, cui dovrà attenersi ciascun beneficiario.

Art. 4.

Misura dei benefici

Le agevolazioni di cui all'art. 1 sono concesse nella misura che segue:

a) contributo in conto capitale nella misura del 40% della spesa occorrente, per la realizzazione di quanto previsto sotto le lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1;

b) contributo in conto capitale nella misura del 40% sulle spese per la istituzione di agenzie di viaggio e turismo di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 e per un limite massimo di 5 milioni;

c) contributo in conto capitale nella misura del 60% sulla spesa occorrente per la realizzazione di quanto previsto sotto le lettere *a*), *b*), e *c*) dell'art. 1) e ricadenti nelle aree turistiche interne di interesse regionale e fuori del territorio di comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, e di dimensioni non superiori ai 100 posti letto;

d) contributo nella misura del 70% sulla spesa occorrente per la realizzazione di quanto previsto sotto le lettere *a*), *b*), *c*) di cui all'art. 1 ricadenti nei comuni costieri, di Senise, di Atella, di Rionero in Vulture, di Matera e delle altre aree interessate dal progetto integrato degli itinerari turistico-culturali di cui alla deliberazione CIPE del 13 maggio 1982 anche sulla base della valorizzazione di beni ambientali e paesaggistici previsti dalla programmazione regionale e dai piani regolatori comunali e di quelli di cui all'art. 1 della legge regionale 10 luglio 1981, n. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) sono aumentati del 5% se le iniziative finanziate vengono realizzate in un arco di tempo inferiore di un quarto a quello assegnato nel decreto di concessione e vengono ridotti del 5% nel caso che le suddette iniziative vengano completate in tempi di proroga eventualmente concessa ai sensi del successivo art. 12.

L'importo massimo finanziabile, per ciascuna iniziativa è di lire 4 miliardi per i comuni costieri, di Senise, di Atella, di Rionero in Vulture, di Matera e delle altre aree interessate dal progetto integrato degli itinerari turistico-culturali di cui alla deliberazione CIPE del 13 maggio 1982 anche sulla base della valorizzazione di beni ambientali e paesaggistici previsti dalla programmazione regionale e dai piani regolatori comunali e di quelli di cui alla legge regionale 10 luglio 1981, n. 17 e di lire 3 miliardi in tutti gli altri casi.

In deroga a quanto previsto dai commi precedenti ai comuni di Abriola, Accettura e Pietrapertosa per il completamento delle iniziative di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, in corso di realizzazione, è concesso un contributo fino al 100% della spesa ammissibile.

In alternativa ai contributi in conto capitale di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) la Regione può concedere un contributo ventennale costante in conto interesse nella misura dell'80% del tasso di riferimento per la realizzazione di quanto previsto sotto le lettere *a*), *b*) e *c*) di cui all'art. 1.

Il contributo in conto interessi nella misura innanzi indicata può essere concesso anche per somma eccedente quella ammissibile al contributo in conto capitale e comunque fino alla somma massima di lire 7 miliardi.

Per le opere di cui all'art. 1, la spesa ammissibile sarà determinata sulla base di computi metrici estimativi redatti con l'applicazione dei prezzi unitari adottati dal genio civile competente per territorio.

Sono ammesse varianti in aumento al progetto purché la spesa complessiva non superi quella massima ammissibile a contributo.

Sono ammesse, altresì, varianti in diminuizione, purché rispondenti a lotti funzionali, con corrispondente riduzione delle agevolazioni concesse.

Art. 5.

Agevolazioni creditizie relative all'avviamento

La Regione concede, per una sola volta, contributi in conto interessi per operazioni bancarie della durata massima di trentasei mesi per l'avviamento della gestione di strutture ricettive e servizi complementari.

Il contributo di cui al precedente comma è concesso in ragione massima di L. 500.000 per ogni posto letto e comunque per un importo non superiore a lire 90 milioni.

I benefici di cui ai commi precedenti sono compatibili con altri previsti dalla presente legge.

Art. 6.

Procedure per finanziamenti in conto capitale

Le domande intese ad ottenere la concessione delle agevolazioni in conto capitale di cui all'art. 4 devono essere indirizzate al dipartimento attività produttive e devono essere corredate da:

a) progettazione esecutiva comprendente una relazione tecnica corografia-planimetria, profili di terreno, computo metrico estimativo;

b) attestato del sindaco da cui risulta che l'opera non contrasta con gli strumenti urbanistici e che il progetto è stato favorevolmente esaminato dalla commissione edilizia ai fini del rilascio della concessione ad edificare;

c) piano di finanziamento con indicazione dei tempi della realizzazione dell'opera;

d) titolo di proprietà o altro atto da cui risulti la disponibilità dell'immobile;

e) atto di impegno registrabile presso le conservatorie dei registri immobiliari, al mantenimento della destinazione originale dell'opera per almeno dieci anni.

Art. 7.

Procedure per finanziamenti in conto interesse

Le domande intese ad ottenere il contributo in conto interesse di cui agli articoli 4 e 5 devono essere presentate all'ufficio turismo della Regione ed all'istituto di credito convenzionato con la Regione, corredata dai documenti di cui all'art. 6.

L'istituto di credito, istruita la domanda, ove lo ritenga accoglibile, da comunicazione alla Regione in uno al piano di ammortamento del mutuo.

La giunta regionale su proposta dell'assessore al turismo concede il richiesto contributo e ne da comunicazione al richiedente ed all'istituto di credito.

I rapporti tra la Regione e gli istituti di credito, per le agevolazioni creditizie, sono regolati da apposita convenzione.

Il presidente della Regione è autorizzato alla stipula della convenzione.

Art. 8.

Procedure per le operazioni creditizie relative all'avviamento

Le domande per la concessione del contributo in conto interesse di cui all'art. 5 devono essere presentate all'ufficio turismo della Regione e ad uno degli istituti di credito convenzionati con la Regione stessa, corredate dai seguenti documenti:

a) decreto di concessione dei finanziamenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1;

b) autorizzazioni o concessioni amministrative occorrenti per la gestione delle strutture ricettive;

c) attestato del sindaco da cui risulti l'entrata in esercizio delle strutture ricettive.

Art. 9.

Misura e liquidazione del contributo

Il contributo in conto interessi di cui all'art. 5 è concesso in misura pari all'80% del tasso di riferimento determinato in base all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il contributo di cui al comma precedente sarà liquidato direttamente agli istituti di credito da parte della Regione a presentazione della seguente documentazione:

a) richiesta di contributo in conto interessi per ogni singolo finanziamento;

b) rendiconto dei prestiti agevolati erogati nel trimestre.

Art. 10.

Procedure per finanziamenti ad agenzie di viaggio

Le domande delle agenzie di viaggio e turismo rivolte ad ottenere la concessione di contributi di cui alla lettera *b)* dell'art. 4 devono essere presentate all'ufficio turismo della Regione.

Le domande devono essere corredate da preventivi di spesa e/o fatture quietanzate comprovanti le spese da sostenere o sostenute.

Art. 11.

Erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 avverrà a collaudo finale o sulla base di stati di avanzamento lavori in misura percentuale pari a quelli dei lavori eseguiti fino alla concorrenza del 90%.

La somma residua, sarà liquidata ad avvenuto collaudo e previo accertamento della conseguita autorizzazione all'apertura dell'esercizio, della registrazione dell'atto di impegno, di cui alla lettera *e)* dell'art. 6.

Nel caso di varianti in diminuzione il contributo sarà liquidato proporzionalmente alla spesa effettivamente sostenuta, purché le opere realizzate costituiscano lotti funzionali.

L'erogazione del contributo in conto interessi sarà concessa su mutui ventennali da stipularsi con istituti di credito abilitati e convenzionati con la Regione, e sarà pagato direttamente all'istituto di credito.

La erogazione del contributo per le agenzie di viaggio avverra a collaudo delle opere eseguite e ad apertura della agenzia.

Gli accertamenti di cui al presente articolo verranno eseguiti di volta in volta dal competente ufficio turismo del dipartimento attività produttive o da personale appositamente incaricato dalla Regione.

Art. 12.

Decadenza dalle agevolazioni

Il beneficiario decade dalle agevolazioni di cui all'art. 4:

a) se le opere non vengono iniziate entro 4 mesi dalla data del decreto di concessione;

b) se le stesse non vengono completate e rese funzionanti entro il termine stabilito nel decreto di concessione.

Per comprovati motivi il presidente della giunta su proposta dell'assessore al turismo può concedere una sola volta, a richiesta dell'interessato, una proroga di 6 mesi, decorrenti dal decreto di proroga, sia per l'inizio che per il completamento delle opere.

Art. 13.

Revoca benefici

I benefici di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocati, con decreto motivato, dal Presidente della giunta regionale, previa diffida all'interessato e su delibera della giunta regionale:

a) quando venga mutata la destinazione dell'opera o della iniziativa dopo la concessione del contributo, salvo che non intervenga espresso esonero da parte dell'amministrazione regionale da concedersi con le stesse modalità e forme della concessione dei benefici;

b) quando l'opera o l'iniziativa non venga realizzata in conformità alla concessione ad edificare;

c) quando vengono rilevate gravi violazioni di leggi sociali o contratti di lavoro.

Il provvedimento di revoca è definitivo. Le quote di contributo eventualmente già erogate dovranno essere rimborsate secondo le procedure di legge con totale recupero anche degli interessi maturati.

Art. 14.

Comitato tecnico

Ai fini dell'applicazione della presente legge è istituito con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, un comitato tecnico di consulenza turistico-alberghiera presieduta dall'assessore o da un suo delegato.

Tale comitato, i suoi componenti sono nominati dal presidente della giunta regionale, è composto da:

a) un funzionario regionale dell'ufficio turismo;

b) due esperti nel settore della programmazione dello sviluppo turistico, designati dal consiglio regionale;

c) un rappresentante delle agenzie di viaggio designato dall'associazione di categoria o, in mancanza, dall'assessore al turismo della Regione.

Art. 15.

Compiti del comitato tecnico

Al comitato di cui all'articolo precedente sono attribuiti i seguenti compiti:

a) formulare parere sulla programmazione turistica; suggerendo iniziative in ordine allo sviluppo turistico regionale nel contesto nazionale e delle istituzioni internazionali;

b) esprimere il parere tecnico previsto dall'art. 13 in ordine allo svincolo anche parziale della destinazione dell'opera sovvenzionata;

c) svolgere opera di consulenza alla gestione e di particolare assistenza aziendale per il funzionamento e l'attivazione delle iniziative di cui all'art. 1. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dall'ufficio turismo. Le riunioni del comitato sono valide con la partecipazione almeno di 1/3 dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dai presenti. A parità di voti prevale quello del presidente. Ai componenti del comitato è attribuito un gettone di presenza in conformità alle leggi vigenti.

Art. 16.

Resta valida la delimitazione delle aree di interesse turistico regionale fatta con deliberazione del consiglio regionale n. 354 del 20 gennaio 1978.

Art. 17.

Norma transitoria

I benefici di cui all'art. 4, lettera *b*), della presente legge si applicano anche alle domande già presentate ai sensi della legge regionale 23 agosto 1977, n. 32, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle iniziative in corso e già finanziate ai sensi della legge regionale 23 agosto 1977, n. 32, e sue successive modificazioni e integrazioni, purché non ne derivi maggior onere a carico della Regione.

Art. 18.

Oneri finanziari e previsioni di bilancio

Ali oneri finanziari derivanti dalla presente legge si farà carico con i fondi di cui ai capitoli 5871, 5881 e 5990 del bilancio 1985 e con le previsioni dei successivi bilanci in pari o equivalenti capitoli.

Art. 19.

Sono abrogate le leggi regionali n. 32/77 e n. 27/81.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 17 aprile 1985

AZZARA'

(3214)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1985, n. 1-14/Legisl.

Regolamento di esecuzione dell'art. 147 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **24** *del* 21 *maggio* 1985)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare gli articoli 53 e 54, n. 2);

Visto l'art. 147 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 483 di data 1° marzo 1985;

Decreta:

Titolo I

INFERMITÀ DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO

Art. 1.

1. Ai fini della concessione dei benefici previsti dall'art. 147 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, il dipendente che abbia contratto delle infermità, per farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità, presentare domanda al servizio per il personale, indicando specificamente la natura dell'infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego purché la domanda sia proposta entro i termini ivi previsti.

3. La domanda può essere presentata negli stessi termini anche dagli eredi del dipendente o del pensionato deceduto.

4. Il servizio per il personale procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche e dette infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa di invalidità o di altra menomazione dell'integrità fisica.

5. Il servizio per il personale, ricevuta la domanda oppure d'ufficio se è venuto a conoscenza dell'evento, provvede ad effettuare tutte le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità, la connessione di questa con il servizio, nonché tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il sorgere della infermità.

Art. 2.

1. La dipendenza da causa di servizio dell'infermità deve essere accertata mediante visita medica collegiale da effettuarsi presso l'ospedale militare competente per territorio; durante la visita collegiale il dipendente può farsi assistere da un medico di sua fiducia, purché ne faccia domanda e si assuma la relativa spesa.

2. Il collegio medico redigerà apposito verbale, da cui dovrà risultare, oltre all'eventuale accertamento della dipendenza della infermità del dipendente da causa di servizio, se l'infermità stessa costituisce o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte del dipendente medesimo, nonché, ai fini dell'equo indennizzo, se l'infermità di che trattasi abbia prodotto all'impiegato una menomazione alla integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituite con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni.

3. Avverso il giudizio della visita collegiale l'interessato può appellarsi al medico provinciale, con apposita domanda da presentarsi entro trenta giorni dal ricevimento del giudizio. Il giudizio del medico provinciale è definitivo.

4. Sulla domanda provvede la giunta provinciale, previo parere della commissione per l'organizzazione e il personale, in conformità agli accertamenti medici disposti a sensi dei precedenti commi.

5. Ove si tratti di lesioni traumatiche da causa violenta, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1952, n. 157, se il ricovero avvenga in un ospedale militare o in un altro istituto di cura non privato.

6. Nei confronti del personale appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali, nonché dei vigili del fuoco del ruolo tecnico del servizio antincendi, per gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni, della inabilità temporanea o permanente a proseguire nel servizio, nonché della menomazione dell'integrità fisica, si applicano le disposizioni vigenti per il corrispondente personale, rispettivamente, del Corpo forestale dello Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Titolo II

SPESE DI CURA

Art. 3.

1. Il rimborso delle spese di cura o di protesi, che non siano a carico dell'istituto assistenziale presso il quale il dipendente risulta iscritto ovvero di altri enti pubblici, viene effettuato dalla giunta provinciale previa presentazione dei documenti giustificativi.

2. Salvo i casi di comprovata urgenza, le prestazioni di cui al precedente comma devono essere preventivamente autorizzate dal servizio per il personale, previo parere del medico incaricato del servizio sanitario di controllo per il personale dipendente della provincia.

3. La documentazione per ottenere il rimborso delle spese deve essere presentata dal dipendente o, in caso di morte, dai suoi eredi, entro trenta giorni dalla data del certificato di guarigione o dalla data di fornitura di protesi o dalla data di morte, salvo comprovato impedimento.

4. La medesima documentazione dovrà indicare anche le eventuali quote di concorso nelle spese a carico di altri enti.

5. Al dipendente possono essere concesse dalla giunta provinciale delle anticipazioni sulle spese di cura, di ricovero o per protesi nella misura massima dell'80% delle spese previste, secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

Titolo III

EQUO INDENNIZZO

Art. 4.

1. L'equo indennizzo è concesso al dipendente che, per infermità contratta per causa di servizio, abbia subito una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituite con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni.

2. L'infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia stata ritenuta dagli organi sanitari equivalente ad una di quelle contemplate nelle tabelle stesse.

Art. 5.

1. L'equo indennizzo è concesso secondo equità dalla giunta provinciale, in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica ed in conformità alla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed è determinato secondo le norme vigenti per i dipendenti dello Stato.

2. Per il personale appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali l'equo indennizzo è concesso in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica ed in conformità alla tabella annessa alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive modificazioni, prescindendo dal parere della commissione per l'organizzazione e il personale, di cui all'art. 8, ed è determinato secondo le norme vigenti per il corrispondente personale statale.

3. L'indennizzo è ridotto del 25% se il dipendente ha superato i 50 anni di età e del 50% se ha superato il sessantesimo anno.

4. Agli effetti del comma precedente l'età alla quale devesi aver riguardo è quella che il dipendente aveva al momento dell'evento dannoso.

5. L'equo indennizzo è ridotto della metà se il dipendente ha conseguito anche la pensione privilegiata.

6. Va altresì dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtù di assicurazione a carico della provincia, dello Stato o di altra pubblica amministrazione ed inoltre quanto conseguito per la stessa causa a titolo di rendita per l'invalidità permanente da parte dell'I.N.A.I.L. ovvero della Cassa provinciale antincendi.

7. Nel caso in cui l'indennizzato ottenga successivamente e per la stessa causa il collocamento a riposo con pensione privilegiata, la metà dell'ammontare dell'indennizzo liquidatogli sarà recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione d'importo pari ad un decimo dell'ammontare di questa, da operarsi, su richiesta della provincia, da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Art. 6.

1. Per conseguire l'equo indennizzo, il dipendente deve presentare domanda al servizio per il personale entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicato il provvedimento che riconosce la dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da causa di servizio, ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto di impiego.

3. La domanda può essere preposta negli stessi termini ivi previsti anche dagli eredi del dipendente o del pensionato deceduto.

Art. 7.

1. Qualora gli organi sanitari previsti dall'art. 2 abbiano già riconosciuto l'appartenenza dell'infermità contratta dal dipendente ad una delle categorie di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituite con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, il servizio per il personale trasmette la pratica alla commissione per l'organizzazione ed il personale per il parere di cui all'art. 8.

2. Qualora invece la menomazione dell'integrità fisica si sia verificata successivamente all'espletamento delle procedure di cui al titolo I, il dipendente è sottoposto agli accertamenti sanitari previsti dall'art. 2 al solo fine di determinare l'eventuale appartenenza della menomazione dell'integrità fisica ad una delle categorie di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituite con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni.

Art. 8.

1. La commissione per l'organizzazione e il personale si esprime sulla misura dell'equo indennizzo, sentito il medico provinciale.

Art. 9.

1. Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 7, dagli accertamenti sanitari deve risultare se la menomazione lamentata sia da considerarsi conseguenza dell'infermità già dichiarata come dipendente da causa di servizio ed a quale delle categorie

elencate nelle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituite con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, la menomazione dell'integrità fisica possa eventualmente essere ascritta.

Art. 10.

1. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui all'art. 5, nel caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica per la quale sia stato concesso l'equo indennizzo, la giunta provinciale, puo provvedere, su richiesta del dipendente e per una sola volta, alla revisione dello indennizzo già concesso.

2. In tale caso il dipendente sarà sottoposto agli stessi accertamenti sanitari previsti per la prima concessione.

Art. 11.

1. Qualora il dipendente riporti per causa di servizio una altra menomazione dell'integrità fisica, si procede alla liquidazione di un ulteriore indennizzo, se la menomazione complessiva dell'integrità fisica che ne deriva rientra in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo.

2. Dal nuovo indennizzo andrà detratto quanto in precedenza liquidato.

Art. 12.

1. Nulla può essere liquidato al dipendente se la menomazione della integrità fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave di lui.

Art. 13.

1. Il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo è annullato e si provvede al recupero della somma liquidata nel caso in cui venga accertato che la concessione si basò su falsi presupposti.

Art. 14.

1. Oltre al diritto all'equo indennizzo ed al pagamento delle spese di cura, resta esclusa qualsiasi altra azione di danni da parte del danneggiato o dei suoi aventi causa nei confronti della provincia.

Art. 15.

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni precedenti, trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti della provincia, le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato e, rispettivamente, nei confronti degli appartenenti al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali, nonché dei vigili del fuoco del ruolo tecnico del servizio antincendi, le norme vigenti per il corrispondente personale statale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 4 marzo 1985

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1985
Registro n. 20, *foglio n.* 58

(3474)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s a s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI.**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111
◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100852100)

L. 500